



SEGRETERIA GENERALE

RACCOLTA DEGLI STATUTI E REGOLAMENTI IN VIGORE NEL COMUNE DI AREZZO

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Ultima modifica approvata con delibera di Consiglio
Comunale n. 93 del 30.06.2022



COMUNE DI AREZZO

Regolamento del Consiglio comunale

Testo aggiornato alle modifiche approvate
con atto CC n. 93 del 30 giugno 2022

Titolo I – Consiglio comunale

Capo I - Disposizioni generali

Art. 1

Regolamento del Consiglio comunale

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento del Consiglio comunale, lo svolgimento delle adunanze, l'esercizio delle attività e delle prerogative dell'organo, delle sue articolazioni e dei suoi componenti.
2. Le disposizioni del presente regolamento sono conformi alle norme contenute nello statuto comunale e nella legge di ordinamento delle autonomie locali.
3. L'applicazione delle disposizioni regolamentari è affidata al presidente del Consiglio comunale.
4. L'interpretazione del presente regolamento è attribuita all'ufficio di presidenza, previo parere del segretario generale, sentita la conferenza dei capigruppo.

Art. 2

Composizione ed elezione

Le norme relative alla composizione del Consiglio comunale, nonché alle modalità di elezione, alle cause di ineleggibilità e di incompatibilità dei suoi componenti sono stabilite dalla legge. Le cause di decadenza dalla carica sono stabilite dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento.

Art. 3

Competenze del Consiglio

Il Consiglio comunale è l'organo di indirizzo generale e di controllo politico-amministrativo dell'attività comunale. Le sue competenze sono determinate dal Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, dalle altre normative statali e regionali in materia, e dallo statuto.

Art. 4

Durata in carica del Consiglio

1. La durata in carica del Consiglio comunale è determinata dalla legge.
2. Il Consiglio comunale rimane in carica sino alla proclamazione degli eletti alla carica di consigliere, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
3. Gli atti urgenti ed improrogabili sono sottoposti al Consiglio dal presidente. Il Consiglio si pronuncia con votazione palese, prima di deliberarne l'approvazione, sulla sussistenza delle condizioni di urgenza ed improrogabilità.

Art. 5

Sede delle adunanze

1. Le adunanze consiliari si svolgono, ordinariamente, presso la sede comunale.
2. La sala consiliare, è riservata esclusivamente ai componenti del Consiglio e della Giunta, ed è occupata anche dai componenti della segreteria e dal personale addetto all'assistenza dell'organo. Parte della sala è aperta all'accesso del pubblico. Agli organi di informazione è riservato uno spazio idoneo a consentire il miglior esercizio della loro attività.
3. Il presidente può disporre, in via eccezionale, che l'adunanza del Consiglio si svolga in luogo diverso dalla sede comunale, quando ciò sia reso necessario dalla indisponibilità della medesima o da ragioni di carattere amministrativo, sociale o di diversa natura che facciano ritenere opportuna la riunione del Consiglio in sede diversa dalla propria.

Capo II - Presidenza

Art. 6

Presidenza del Consiglio

1. Il Consiglio comunale è convocato e presieduto dal presidente. In caso di assenza o impedimento del presidente il Consiglio comunale è convocato dal vice presidente, dando precedenza al vicepresidente espressione della maggioranza.
2. In caso di assenza o impedimento del presidente, le sue funzioni sono svolte da un vice presidente. In caso di assenza o impedimento di entrambi i vice presidenti, il presidente assente o impedito è sostituito dal consigliere anziano presente in aula, seguendo l'ordine dei medesimi, intendendo per consigliere anziano colui che abbia ottenuto la maggior cifra individuale (ovvero la somma dei voti di lista con i voti di preferenza).
3. I criteri di sostituzione del presidente ed i turni di presidenza delle sedute consiliari sono determinati dall'ufficio di presidenza in modo da garantire la pari dignità dei vice presidenti ed il regolare svolgimento dei lavori dell'organo.
4. La presidenza dell'adunanza convocata per l'insediamento del Consiglio è assunta dal consigliere anziano fino all'elezione del presidente.

Art. 7

Compiti del presidente

Il presidente rappresenta il Consiglio comunale, lo convoca e ne dirige i lavori e l'attività. Esercita le funzioni attribuitegli dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento.

Art. 8

Ufficio di presidenza

L'ufficio di presidenza è composto dal presidente del Consiglio e dai due vice presidenti. E' equiparato ad ogni effetto alle commissioni consiliari.

Capo III - Gruppi consiliari

Art. 9

Gruppi consiliari

1. I componenti del Consiglio, ad eccezione del Sindaco, comunicano la propria appartenenza ad un gruppo consiliare al presidente, entro dieci giorni dall'insediamento del Consiglio.
2. I consiglieri che intendono cessare di far parte di un gruppo consiliare ne danno comunicazione scritta al presidente, indicando se intendano dar vita ad un nuovo gruppo, nei limiti stabiliti dallo statuto, o associarsi ad un gruppo già costituito.
3. La determinazione delle modalità di utilizzo dei mezzi di supporto da parte dei consiglieri e dei gruppi è affidata all'ufficio di presidenza, sentita la conferenza dei capigruppo.

Art. 10

Capigruppo

1. I gruppi consiliari provvedono, entro dieci giorni dalla loro formazione, alla nomina del capogruppo e del vice capogruppo.
2. Negli stessi termini provvedono alla comunicazione al presidente dell'avvenuta nomina del capogruppo. In mancanza di tale comunicazione viene considerato capogruppo il consigliere del gruppo più anziano a norma di statuto.

Art. 11

Prerogative dei gruppi

Ai gruppi consiliari sono fornite, a norma di statuto, sedi, strutture ed attrezzature di supporto, anche di uso promiscuo, idonee a consentire il regolare svolgimento delle loro funzioni, tenendo presenti le esigenze comuni ad ogni gruppo e la consistenza numerica di ciascuno di essi.

Art. 12

Conferenza dei capigruppo

1. Nella conferenza dei capigruppo, i capigruppo assenti o impediti possono essere sostituiti dal vice capogruppo o, in mancanza di questi, da altro consigliere indicato dal capogruppo. La conferenza dei capigruppo è equiparata ad ogni effetto alle commissioni consiliari.
2. E' convocata e presieduta dal presidente del Consiglio comunale o da un vice presidente. Può riunirsi sia preliminarmente alle adunanze consiliari, sia nel corso delle medesime, ove il presidente ne ravvisi la necessità, anche su richiesta di uno o più gruppi. E' inoltre convocata quando ne sia fatta richiesta scritta da un numero di capigruppo che rappresenti almeno un terzo dei consiglieri in carica.
3. La riunione è valida quando dai partecipanti è rappresentata almeno la metà dei consiglieri in carica.
4. Delle riunioni viene redatto verbale, nella forma di resoconto sommario, a cura della segreteria della presidenza.
5. La conferenza ha carattere consultivo. Coadiuvata il presidente nelle decisioni relative alla definizione del calendario ed allo svolgimento dei lavori del Consiglio. Concorre inoltre a definire ogni aspetto che risulti utile per un proficuo andamento dell'attività consiliare.
6. Il presidente sottopone all'esame della conferenza, di sua iniziativa o su richiesta della medesima, oltre agli argomenti di cui al comma 5, questioni di particolare interesse amministrativo o di rilevante carattere politico-istituzionale.
7. Le proposte ed i pareri espressi dalla conferenza possono essere riferiti al Consiglio dal presidente.

Art. 12 bis

Conferimento della cittadinanza onoraria

1. La cittadinanza onoraria può essere attribuita a persone che, attraverso la propria attività, impegno, lavoro o studio, espletati in ambito culturale, scientifico, sociale, professionale, economico, sportivo, abbiano stabilito duraturi legami con la città di Arezzo, recando un significativo contributo allo sviluppo ed al prestigio della comunità aretina, o abbiano agito in conformità ai valori fondamentali della medesima, delineati nell'art. 5 dello Statuto comunale.
2. La proposta di conferimento della cittadinanza onoraria di Arezzo può essere avanzata con richiesta motivata da uno dei soggetti di cui all'art. 47 comma 3.
3. La proposta, istruita dall'Ufficio del Consiglio comunale, viene trasmessa al presidente del Consiglio e per conoscenza al Sindaco (qualora non ne fosse il proponente). Entro trenta giorni il responsabile del procedimento provvede a chiudere l'istruttoria acquisendo tutta la documentazione ritenuta utile al fine della iscrizione del punto all'ordine del giorno. Ai fini istruttori sarà richiesta anche la seguente documentazione:
 - a. Certificato generale del casellario giudiziale;
 - b. Certificato attestante l'inesistenza di carichi pendenti;

4. La proposta di conferimento della cittadinanza onoraria viene iscritta all'ordine del giorno del Consiglio comunale entro i successivi sessanta giorni previo parere non vincolante della Conferenza dei capigruppo.
5. Il Consiglio comunale delibera il conferimento della cittadinanza onoraria con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio (Sindaco compreso) espresso a scrutinio palese.
6. La concessione della cittadinanza onoraria viene comunicata agli interessati nel corso di apposita cerimonia pubblica, alla presenza del Sindaco e del presidente del Consiglio comunale.
7. Un apposito registro, tenuto a cura della presidenza del Consiglio comunale, raccoglie gli atti di conferimento della cittadinanza onoraria corredati dalla relativa documentazione.

Capo IV - Commissioni consiliari

Art. 13

Commissioni consiliari ordinarie.

1. Il Consiglio comunale si avvale, per lo svolgimento delle proprie funzioni, delle seguenti commissioni consiliari ordinarie, costituite al suo interno ed operanti nelle materie a fianco di ciascuna indicate:

Commissione I – Assetto del territorio, ambiente, qualità urbana

Commissione II – Bilancio, finanze, tributi, partecipazioni, sviluppo economico, attività produttive

Commissione III – Patrimonio, provveditorato, servizi tecnologici, lavori pubblici, traffico, trasporti, infrastrutture

Commissione IV – Integrazione, cultura, turismo, politiche comunitarie e cooperazione decentrata, partecipazione e decentramento

Commissione V – Organizzazione, personale, affari generali, politiche per la sicurezza, Polizia municipale

Commissione VI – Scuola, sanità, politiche sociali, tempi, diritti, pari opportunità, politiche giovanili, sport

Commissione VII – Controllo e garanzia

2. Alla conferenza dei capigruppo, equiparata alle commissioni di cui al comma 1, sono attribuite le competenze in materia di affari istituzionali e normativi.

Art. 14

Commissioni speciali

1. Ove ne ravvisi la necessità, il Consiglio comunale può istituire – per periodi limitati e per oggetti determinati - commissioni consiliari speciali, a carattere referente, incaricate di esperire indagini conoscitive o di sottoporre ad esame preliminare argomenti ritenuti di particolare rilevanza e complessità e perciò meritevoli di approfondimento, di ricerca, di studio.

2. Nei termini indicati dalle rispettive deliberazioni istitutive, le commissioni speciali riferiscono al

Consiglio, periodicamente, sull'andamento dei propri lavori e sottopongono allo stesso, a conclusione dell'incarico, una relazione finale a cura del presidente contenente i risultati dello studio effettuato.

3. Anche alle commissioni speciali si applica quanto previsto all'art. 17 comma 5.

4. Su espressa e motivata richiesta del presidente della commissione speciale, il Consiglio comunale può deliberare una proroga del termine assegnato alla commissione medesima per la conclusione dei lavori.

5. In caso di inerzia della commissione o di mancata presentazione della relazione finale al Consiglio comunale, su istanza sottoscritta da almeno un terzo dei componenti del Consiglio, può essere presentata e discussa in aula una mozione di censura a carico del presidente.

Art. 15

Commissioni d'inchiesta

1. Con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati, su richiesta motivata all'ufficio di presidenza, il Consiglio comunale può istituire commissioni consiliari di inchiesta, su eventi e materie specifiche, per le quali si manifesti l'esigenza di una relazione al Consiglio, in tempi determinati e ad oggetto specifico.

2. La deliberazione istitutiva della commissione definisce l'oggetto e l'ambito dell'inchiesta, ed il termine entro il quale i risultati finali devono essere riferiti al Consiglio.

3. Alla commissione d'inchiesta sono conferiti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico affidatole. I dirigenti ed i funzionari responsabili degli uffici comunali, delle aziende ed istituzioni del Comune, hanno l'obbligo di fornire alla commissione tutte le informazioni, i documenti e gli atti in loro possesso. La segreteria e la direzione generale coadiuvano la commissione impartendo le necessarie direttive ed adoperandosi perché la struttura comunale fornisca la più ampia e sollecita collaborazione. Alla commissione d'inchiesta non possono essere opposti rifiuti motivati con ragioni di riservatezza.

4. Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto, la commissione d'inchiesta può effettuare l'audizione dei membri del Consiglio e della Giunta, del collegio dei revisori, del segretario generale, dei responsabili degli uffici, delle aziende ed istituzioni comunali e del personale dipendente, nonché dei rappresentanti del Comune in altri enti ed organismi. I soggetti invitati alle audizioni non possono rifiutarsi.

5. I commissari sono tenuti all'osservanza della riservatezza o del segreto circa le informazioni raccolte nell'esercizio della loro funzione, qualora le medesime abbiano carattere riservato, o debbano rimanere segrete ai fini della funzionalità dell'indagine.

6. Preso atto del rapporto finale della commissione, il Consiglio comunale adotta i provvedimenti consequenziali. Il segretario generale cura la conservazione degli atti della commissione nell'archivio comunale.

Art. 16

Composizione delle commissioni

1. Le commissioni consiliari ordinarie, speciali e d'inchiesta sono composte da consiglieri comunali, nominati dal Consiglio con votazione palese su conforme indicazione dei gruppi consiliari.

2. La costituzione delle commissioni avviene con criterio proporzionale corretto, in modo da assicurare al

loro interno il mantenimento del rapporto numerico complessivo tra maggioranza e minoranza.

3. Qualora uno o più gruppi consiliari non procedano all'indicazione dei rispettivi componenti, le commissioni sono formate – in deroga ai commi 1 e 2 – dai soli consiglieri designati, senza alterazione dei criteri di composizione predeterminati dal Consiglio e fatta salva la facoltà di indicazione successiva alla costituzione della commissione medesima. In tali casi il quorum strutturale stabilito dall'art. 19 comma 1 per la validità delle sedute resta riferito alla composizione complessiva della commissione.

4. Ciascun consigliere ha diritto di far parte di almeno una commissione ordinaria.

5. In caso di dimissioni, cessazione o decadenza dei componenti delle commissioni, il Consiglio procede alla surroga con votazione palese su indicazione del gruppo consiliare di appartenenza.

6. Il Sindaco ed i componenti della Giunta comunale possono partecipare ai lavori delle commissioni ordinarie e speciali senza diritto di voto.

7. Le commissioni consiliari hanno diritto di chiedere l'intervento alle proprie riunioni - per riferire sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno - del Sindaco e dei membri della Giunta, dei dirigenti e funzionari responsabili degli uffici, degli amministratori delle aziende ed istituzioni del Comune. Hanno inoltre diritto di invitare alle proprie sedute soggetti esterni ritenuti idonei ad apportare uno specifico contributo ai lavori.

8. I capigruppo hanno diritto di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari ordinarie e speciali, quando non ne facciano parte senza diritto di voto.

9. Le commissioni speciali e quelle d'inchiesta possono avvalersi, anche in modo permanente, di consulenti e tecnici, interni ed esterni, ammessi a prendere parte ai lavori senza diritto di voto.

Art. 17

Ufficio di presidenza delle commissioni

1. Contestualmente alla nomina dei membri di ciascuna commissione consiliare ordinaria, speciale o d'inchiesta il Consiglio comunale procede, con votazione segreta, all'elezione del suo presidente.

2. Il Sindaco ed i componenti della Giunta comunale non possono presiedere le commissioni consiliari. La commissione di controllo e garanzia è presieduta, a norma di statuto, da un consigliere di opposizione.

3. La commissione nomina, nel corso della sua prima seduta, un vice presidente che esercita le funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento del presidente. In caso di elezione di un nuovo presidente di commissione si potrà procedere anche alla nomina di un nuovo vice presidente. La nomina è comunicata al presidente del Consiglio, che la rende nota al Consiglio comunale.

4. Il presidente convoca e presiede la commissione, fissando la data delle adunanze e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.

5. Su richiesta scritta di almeno un terzo dei commissari il presidente è tenuto a riunire la commissione e ad inserire all'ordine del giorno gli argomenti richiesti. L'adunanza deve tenersi entro quindici giorni dalla presentazione della richiesta al protocollo generale del Comune.

6. L'avviso di convocazione è recapitato ai membri della commissione mediante posta elettronica certificata o qualsiasi altro mezzo idoneo in caso di non funzionamento di tale strumento (email, sms, notifica, raccomandata a mano, dichiarazione di ricezione di avviso di convocazione sottoscritta dai consiglieri etc.) con un preavviso minimo di tre giorni consecutivi, di cui almeno due feriali, non computandosi quello della seduta, salvo casi urgenti per i quali si applica quanto previsto all'art. 46 commi 3 e 4. E' inoltre trasmesso, per conoscenza, al presidente del Consiglio comunale, al Sindaco, ai componenti della Giunta ed ai capigruppo consiliari.

Art. 18

Funzioni e competenze

1. Le commissioni consiliari ordinarie costituiscono articolazioni del Consiglio comunale. Hanno carattere istruttorio e svolgono funzioni di supporto rispetto alle attività di indirizzo e di controllo attribuite al Consiglio e all'esercizio delle prerogative dei consiglieri.
2. Le commissioni provvedono all'esame preliminare di tutti gli atti di competenza del Consiglio, fornendo ai consiglieri una sede per l'informazione, la documentazione e l'approfondimento sui medesimi. Gli atti, corredati della necessaria documentazione, sono trasmessi alle commissioni competenti prima della loro iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio.
3. L'esame di cui al comma 2 è concluso da un parere acquisito agli atti del Consiglio.
4. Il parere di cui al comma 3 deve essere espresso nel termine di 15 giorni dalla data di trasmissione della proposta. In caso di inottemperanza, decorso il termine la proposta può essere deliberata dal Consiglio.
5. Nell'ambito delle materie di propria competenza, le commissioni possono assumere iniziative propositive, quale la richiesta al presidente del Consiglio di iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio comunale di relazioni, atti di indirizzo, mozioni o proposte di deliberazione.
6. Le commissioni non esercitano poteri deliberativi, non approvano delibere, emendamenti o articolati.

Art. 19

Funzionamento

1. Le riunioni delle commissioni consiliari sono valide quando è presente almeno un terzo dei componenti. Tale quorum non muta nell'ipotesi di dimissione di un componente e nell'attesa della sua surroga che dovrà comunque avvenire entro il primo Consiglio comunale utile.
2. Le adunanze delle commissioni sono, di norma, pubbliche. Il presidente convoca la commissione in seduta riservata quando ciò sia necessario per tutelare la riservatezza delle persone o la regolarità del procedimento.
- 2 *bis*. Le adunanze pubbliche delle commissioni possono essere riprese e diffuse in streaming con l'osservanza delle disposizioni previste del presente regolamento ed in particolare dell'art. 49 bis. Il Presidente della commissione, con l'esercizio dei necessari poteri, ne assicura il rispetto.
- 2 *ter*. Le registrazioni audio video delle sedute sono materiale d'archivio a disposizione dei Consiglieri e per l'esercizio del diritto di accesso. I Consiglieri possono richiedere al Presidente della commissione per casi particolari e motivati la trascrizione integrale o parziale delle sedute delle commissioni di cui sono membri. La medesima richiesta può essere, altresì, avanzata da chiunque abbia un motivato interesse con l'osservanza delle norme in materia di accesso ai documenti.
3. Qualora ne ravvisino la necessità, le commissioni possono effettuare audizioni o consultazioni di soggetti esterni, quali uffici, organismi, enti o associazioni. L'invito alle sedute di soggetti esterni è prerogativa del presidente.
4. Per l'esame di questioni di carattere interdipartimentale, due o più commissioni possono essere riunite congiuntamente, d'intesa tra i rispettivi presidenti. In tal caso la convocazione è trasmessa da ognuno dei

presidenti ai componenti delle rispettive commissioni e le sedute sono valide quando è presente almeno un terzo dei componenti di ciascuna commissione.

La presidenza della commissione congiunta è affidata al presidente della commissione la cui competenza in materia è prevalente, intendendosi per tale la commissione cui viene assegnata per competenza la proposta di deliberazione in esame. Il verbale sarà firmato dai presidenti delle commissioni partecipanti alla seduta congiunta.

5. Le commissioni possono costituire al proprio interno sottocommissioni, permanenti o temporanee.
6. Le decisioni della commissione sono validamente assunte quando ottengono il voto della maggioranza dei componenti presenti e votanti, e comunque un numero di voti favorevoli o contrari non inferiore a due, di cui uno del presidente. In caso di parità il voto del presidente ha valore doppio rispetto a quello degli altri componenti della commissione.
7. Entro il mese di marzo, ciascun presidente di commissione può sottoporre al Consiglio una relazione delle attività svolte nel corso dell'anno precedente.

Art. 19 bis

Composizione, funzioni e competenze della commissione controllo e garanzia

1. Il Consiglio comunale provvede, entro quarantacinque giorni dal suo insediamento alla nomina della Commissione Consiliare di Controllo e Garanzia, presieduta da un consigliere dell'opposizione, votato a scrutinio segreto contestualmente alla nomina dei membri della Commissione.
2. La Commissione nomina nel corso della prima seduta un vicepresidente, anch'esso fra i consiglieri di opposizione, che esercita le funzioni vicarie in caso di impedimento o assenza del presidente. La commissione è altresì composta da consiglieri comunali, nominati dal Consiglio con votazione palese su conforme indicazione dei gruppi consiliari. La costituzione avviene con criterio proporzionale corretto, in modo da assicurare al suo interno il mantenimento del rapporto numerico complessivo tra maggioranza e minoranza.
3. Al fine della nomina di cui al comma 2, i gruppi rendono note le designazioni al presidente del Consiglio comunale entro 30 giorni dall'insediamento del Consiglio.
4. Ai fini del presente articolo e dell'attribuzione della Presidenza della Commissione, sono considerati appartenenti all'opposizione i gruppi che:
 - a) sono espressione di liste che non hanno validamente concorso, mediante reciproca dichiarazione di collegamento al candidato eletto Sindaco, al primo turno ovvero al turno di ballottaggio per effetto di successivo apparentamento, all'elezione del Sindaco e che quindi non hanno partecipato all'assegnazione del premio di maggioranza previsto dalla legge;
 - b) sono espressione di liste che pur avendo validamente concorso, mediante reciproca dichiarazione di collegamento al candidato eletto Sindaco, al primo turno ovvero al turno di ballottaggio per effetto di successivo apparentamento, all'elezione del Sindaco, non hanno partecipato all'assegnazione del premio di maggioranza in quanto altra lista o altro gruppo di liste non collegate al Sindaco, eletto al primo turno o al turno di ballottaggio, hanno superato, al primo turno, il 50 per cento dei voti validi.
5. Sempre ai fini di cui al comma 4, la Conferenza dei Capogruppo Consiliari si determina in merito all'appartenenza all'opposizione di Gruppi che pur in presenza delle condizioni di cui alla precedente lettera a) del comma 4, nel corso del mandato abbiano formalmente dichiarato di voler sostenere l'azione del Sindaco e della Giunta ed organicamente offrano in Consiglio sostegno ad essa o i cui rappresentanti eletti nelle liste di cui sono espressione entrino a far parte della Giunta con l'adesione del Gruppo.
6. La Commissione svolge funzioni di controllo e garanzia in materia di:

- esercizio del diritto di iniziativa deliberativa dei Consiglieri Comunali e di richiesta di convocazione del Consiglio;
 - sussistenza delle condizioni di effettiva conoscibilità di notizie ed informazioni, ivi comprese quelle relative alle proposte di deliberazione ed alle altre questioni all'ordine del giorno del Consiglio comunale, utili all'espletamento del mandato, con particolare riferimento all'accesso agli atti in possesso degli uffici comunali nonché degli enti e delle aziende dipendenti o controllate dal Comune;
 - prerogative dei singoli Consiglieri in merito allo svolgimento del loro mandato;
 - attuazione degli indirizzi, delle mozioni e degli ordini del giorno approvati dal Consiglio e verifica del rispetto degli impegni, in essi contenuti, al compimento di atti o all'adozione di iniziative di competenza del Sindaco e della Giunta;
 - garanzie previste a favore dei Consiglieri per i casi di contestazione in ordine a questioni concernenti l'ineleggibilità e l'incompatibilità con la carica elettiva ricoperta nonché per i casi che comportino la decadenza o la comminazione delle sanzioni previste per il mancato adempimento degli obblighi di pubblicità della situazione patrimoniale dei Consiglieri;
 - osservanza degli adempimenti stabiliti da disposizioni statutarie e regolamentari per l'esercizio dell'iniziativa popolare degli atti di competenza del Consiglio e della Giunta nonché previsti in relazione alla presentazione di interrogazioni, interpellanze e petizioni da parte degli appartenenti alla comunità cittadina, ivi compreso l'invio delle risposte a tutti i Consiglieri;
 - procedimenti di nomina e designazione di rappresentanti del Consiglio e del Comune ai fini della loro corrispondenza agli indirizzi generali ed agli obiettivi programmatici dell'Amministrazione. A tale scopo la Commissione dovrà avere in via preventiva il prospetto di tutte le nomine di competenza dell'Amministrazione da effettuarsi nel corso della consiliatura. La Commissione ha accesso agli atti del procedimento per la nomina o designazione ai fini dell'avvenuta corretta applicazione degli indirizzi definiti dal Consiglio comunale;
 - pubblicazione nei siti informatici dell'Amministrazione, entro 30 giorni, dalla rispettiva adozione, dei provvedimenti degli organi del Comune;
 - pubblicità e trasparenza delle procedure amministrative con particolare riguardo a quelle concorsuali a rilevanza esterna, bandi di gara, di concorso, di affidamento di servizi o di gestione d'impianti, nonché, nell'ambito dei servizi pubblici locali, con particolare riguardo alla procedura di selezione dei modelli organizzativi e gestionali per la formazione di società miste pubblico-privato.
7. Ai fini del comma 6 ed in relazione alle funzioni esercitate, la Commissione riferisce dell'attività svolta al presidente del Consiglio comunale e presenta al Consiglio relazioni semestrali. Può inoltre sottoporre alla Conferenza dei Capogruppo, nelle materie di cui al comma precedente, la proposta di specifiche iniziative deliberative.
8. La Commissione ha accesso a tutti gli atti utili all'esercizio delle proprie competenze.
9. Fatte salve le diverse disposizioni recate dal presente articolo, per il funzionamento della Commissione Consiliare di Controllo e Garanzia si applicano, in quanto compatibili, le norme regolamentari riguardanti le Commissioni Consiliari Permanenti.
10. Per l'esercizio delle attività suddette, il Regolamento di organizzazione di uffici e servizi del Comune di Arezzo individua la necessaria dotazione di personale nell'ambito dell'Ufficio del Consiglio comunale.

Art. 20

Segreteria

1. Le funzioni di segreteria delle commissioni consiliari sono stabilmente affidate ad un dipendente comunale.
2. Il segretario organizza il tempestivo recapito degli avvisi di convocazione, cura la predisposizione degli atti, provvede ad ogni adempimento necessario e conseguente al funzionamento della commissione.
3. Il segretario redige processo verbale di ciascuna seduta, riportando l'elenco dei componenti che hanno

partecipato, gli argomenti esaminati, le decisioni eventualmente assunte ed i voti espressi. Il verbale, sottoscritto dal segretario e dal presidente, viene approvato nel corso della seduta successiva. Copia del verbale è trasmessa al presidente del Consiglio comunale ai capigruppo consiliari e depositata a corredo dei fascicoli degli atti deliberativi ai quali si riferisce.

Art. 21

Commissioni tecniche

1. Gli organi istituzionali preposti istituiscono le commissioni tecniche previste da norme legislative, statutarie o regolamentari, nonché dall'ordinamento comunale.
2. La composizione, le modalità di nomina, le competenze delle commissioni tecniche si uniformano alle disposizioni dettate dalle leggi, dalle norme statutarie, dai regolamenti e dalle deliberazioni istitutive.

Capo V – Autonomia organizzativa e funzionale

Art. 22

Autonomia organizzativa e funzionale del Consiglio

1. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa.
2. Il Consiglio dispone di una sede autonoma ed autosufficiente, nonché di proprie risorse umane, finanziarie e tecniche idonee ad assicurarne il funzionamento.
3. Le modalità di gestione delle risorse umane, tecniche e finanziarie stabilmente assegnate all'attività del Consiglio, nonché l'ordinamento degli uffici attraverso i quali si articolano il funzionamento dell'organo, l'attività dei suoi componenti e dei gruppi consiliari regolarmente costituiti, sono disciplinate dal presente regolamento.

Art. 23

Struttura amministrativa e gestionale

1. Fatte salve le specifiche competenze che la legge e lo statuto assegnano alla Segreteria generale, le attività amministrative e gestionali inerenti l'attività del Consiglio sono svolte da una struttura autonoma, denominata "Ufficio del Consiglio comunale", inquadrata nel modello organizzativo del Comune come struttura di supporto all'organo politico, affidata alla responsabilità di un dirigente o funzionario individuato di concerto con il presidente del Consiglio, e dotata di un proprio piano esecutivo di gestione (PEG). L'eventuale articolazione dell'ufficio in unità organizzative è stabilita con provvedimenti del direttore del medesimo, sulla base delle esigenze organizzative e funzionali.
2. Fanno capo all'ufficio del Consiglio comunale le attività e le risorse umane, finanziarie e tecniche concernenti l'organo collegiale, i suoi componenti, l'ufficio di presidenza, la conferenza dei capigruppo, i gruppi consiliari e le commissioni, nonché le rispettive strutture di staff e di segreteria. L'ufficio cura l'acquisizione delle attrezzature, dei beni e dei servizi, ivi compresa la prestazione di incarichi e

consulenze, necessari per lo svolgimento delle proprie funzioni. Il coordinamento delle attività di carattere amministrativo può essere esercitato attraverso forme di integrazione con altri uffici dell'area Segreteria generale, allo scopo di evitare duplicazioni di adempimenti e procedure.

3. L'ufficio del Consiglio comunale assicura in particolare le funzioni di supporto amministrativo, istituzionale ed organizzativo all'attività del Consiglio, delle commissioni e dei gruppi consiliari, programma ed organizza le sedute, cura la gestione e gli sviluppi delle iniziative consiliari, assiste la presidenza nelle funzioni attribuitele dalla legge, dallo statuto e dal regolamento, cura la rappresentanza del Consiglio ed i rapporti istituzionali con gli altri organi del Comune e con gli enti esterni.

4. Il direttore dell'ufficio opera con un rapporto di dipendenza funzionale dal presidente del Consiglio, al quale è riservata la funzione di indirizzo.

Art. 24

Autonomia contabile

1. La relazione previsionale e programmatica ed il bilancio di previsione sono integrati da apposita relazione riguardante i programmi e le risorse relativi all'attività del Consiglio, redatta dal direttore dell'ufficio di concerto con l'ufficio di presidenza.

2. Al direttore dell'ufficio del Consiglio comunale è attribuita la responsabilità del relativo PEG, all'interno del quale sono ricondotte le risorse di bilancio stanziato per le attività del Consiglio, dei suoi componenti e dei suoi organismi.

3. La determinazione del PEG e le sue eventuali variazioni in corso di esercizio sono effettuate dalla Giunta comunale, nel quadro delle compatibilità generali di bilancio, di concerto con la presidenza del Consiglio.

4. Gli impegni di spesa necessari per il funzionamento del Consiglio, nonché per lo svolgimento delle attività istituzionali dei suoi componenti e dei suoi organi sono assunti con provvedimenti del responsabile dell'ufficio. L'assunzione di oneri finanziari per il funzionamento dei gruppi consiliari e la ripartizione tra i medesimi delle risorse loro destinate è effettuata di concerto con il presidente del Consiglio.

Titolo II – Consiglieri comunali

Capo I - Ampiezza del mandato

Art. 25

Posizione giuridica

La posizione giuridica del consigliere comunale è regolata dalla legge. La legge determina le modalità di elezione, il numero dei consiglieri assegnati al Comune, la loro durata in carica.

Art. 26

Entrata in carica

1. Il consigliere comunale entra in carica all'atto della proclamazione della sua elezione da parte del presidente dell'organo elettorale preposto, ovvero, in caso di surrogazione, contestualmente all'adozione della relativa deliberazione consiliare.

2. La convalida degli eletti è effettuata dal Consiglio nel corso della sua prima adunanza.

3. Nel caso di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di consigliere, il Consiglio procede alla surrogazione nella prima adunanza successiva all'avvenuta cessazione, convalidando l'elezione del candidato che nella medesima lista ha riportato il maggior numero di preferenze dopo gli eletti, previo accertamento dell'insussistenza delle cause di incompatibilità o ineleggibilità. La deliberazione concernente la surrogazione ha la precedenza sugli altri argomenti iscritti all'ordine del giorno della seduta, essendo il ripristino della completezza dell'organo collegiale condizione per un suo corretto ed efficace funzionamento.

Art. 27

Dimissioni

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al Consiglio, sono presentate in forma scritta al presidente del Consiglio comunale.

2. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

3. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, procede alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate votazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni.

Art. 28

Decadenza, rimozione, sospensione

1. Le cause di decadenza del consigliere comunale dalla carica sono regolate dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento.

2. Il consigliere che non può partecipare all'adunanza del Consiglio deve comunicare al presidente, prima che la seduta abbia luogo, la propria assenza ed i motivi che la determinano. Il presidente comunica ai consiglieri, in apertura di seduta, i nominativi degli assenti giustificati.

3. A seguito di assenza ingiustificata del consigliere a tre adunanze consecutive il Consiglio avvia il procedimento di decadenza. L'avvio del procedimento è immediatamente comunicato all'interessato dal presidente, assieme all'invito a far valere di fronte al Consiglio, entro quindici giorni, le eventuali cause giustificative.

4. Decorso il termine di cui al comma 3 il presidente iscrive all'ordine del giorno del Consiglio la dichiarazione di decadenza o – qualora le cause giustificative siano ritenute valide – l'interruzione del procedimento. La relativa deliberazione è adottata dal Consiglio a maggioranza dei componenti.

5. Le cause di rimozione e sospensione del consigliere comunale dalla carica sono regolate dalla legge.

6. La surrogazione del consigliere decaduto o rimosso dalla carica è effettuata dal Consiglio

contestualmente alla dichiarazione della decadenza o presa d'atto della rimozione con le modalità previste dall'articolo 26, comma 3.

7. Il consigliere sospeso non può esercitare alcuna delle funzioni connesse alla carica.

Art. 29

Incompatibilità con la carica di consigliere

Fatte salve le cause di incompatibilità espressamente previste dalla legge, la carica di consigliere comunale è incompatibile con la rappresentanza del Comune a qualsiasi titolo, nonché con l'assunzione di incarichi, di consulenze o di funzioni gestionali presso enti, aziende, istituzioni, consorzi o società dipendenti o controllate.

Art. 30

Trasparenza dell'operato degli eletti e dei nominati

1. Ogni componente del Consiglio comunale dovrà presentare una dichiarazione circa la propria situazione reddituale e patrimoniale. La dichiarazione dovrà essere presentata all'inizio del mandato, entro 60 giorni dalla proclamazione, e dovrà essere aggiornata annualmente entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi (e comunque non oltre il 31 dicembre di ogni anno). Utilizzando apposita modulistica fornita dagli uffici, la dichiarazione (riferita all'anno solare precedente) dovrà essere corredata dei seguenti dati e allegati:

- a) dati anagrafici;
- b) curriculum, atto di nomina e di proclamazione;
- c) precedenti incarichi elettivi;
- d) spese sostenute per la campagna elettorale e le eventuali obbligazioni assunte, ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e mezzi messi a disposizione dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte;
- e) ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche;
- f) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
- g) i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; le azioni di società; le quote di partecipazione a società; l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, la titolarità di imprese, con l'apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero"
- h) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
- i) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi

spettanti;

j) la propria situazione associativa, attestando la denominazione, gli scopi e l'ambito di attività di ciascuna associazione alla quale il consigliere aderisca, nonché gli eventuali incarichi direttivi assunti al suo interno. Ciò nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dalla normativa in materia di riservatezza e protezione dei dati personali;

I dati di cui sopra verranno integrati a cura degli uffici con un elenco degli atti presentati comprese le interrogazioni ed un report sul numero di presenze a sedute di Consiglio, commissioni, conferenza capigruppo.

L'obbligo di pubblicità dei dati di cui alle lettere e) e g) si estende, oltre al titolare, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle suddette informazioni concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 del D. Lgs. 33/2013.

2. Gli obblighi di cui al comma 1, si estendono anche:

a) al Sindaco e ai componenti della Giunta;

b) agli enti di diritto pubblico comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati dall'amministrazione comunale che conferisce l'incarico ovvero i cui amministratori siano da questa nominati, nonché agli enti di diritto privato in controllo della pubblica amministrazione (comunque denominati, incluse le fondazioni), cui partecipa, a qualsivoglia titolo il Comune di Arezzo, nonché alle società partecipate, ancorché in via minoritaria dal Comune di Arezzo, in base a quanto stabilito sia dall'art. 11 del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i., sia dagli specifici atti di interpretazione e regolamentazione emanati dalla competente autorità nazionale.

3. Con riferimento ai soggetti indicati alla lettera b) del comma precedente:

- i dati di cui alla lett. c) del comma 1 dovranno includere l'elenco delle cariche già ricevute dal nominato per conto di qualsiasi amministrazione pubblica della Repubblica Italiana, dettagliando l'Ente, il periodo in cui ha espletato il mandato, e gli eventuali emolumenti ricevuti in tale periodo;

- dovranno essere specificati gli eventuali rapporti di parentela o affinità fino al terzo grado con eletti o titolari di cariche politiche, al secondo grado con dipendenti dello stesso ente o aziende presso cui sono chiamati ad operare, nonché i rapporti di lavoro, di parentela o affinità fino al terzo grado con dipendenti, dirigenti, titolari o soci di maggioranza di aziende fornitrici dell'ente presso cui sono chiamati ad operare.

4. I dati di cui ai commi precedenti verranno pubblicati su apposita sezione del sito internet istituzionale del Comune entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e per i tre anni successivi dalla cessazione, secondo le modalità e termini stabiliti nel comma 2 dell'art. 14 D. Lgs. 33/2013 e s.m.i., e all'interno del programma triennale della trasparenza approvato dall'amministrazione comunale.

5. Entro tre mesi successivi alla cessazione dall'ufficio i soggetti indicati nei commi precedenti sono tenuti a depositare una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui al numero 1 del primo comma del medesimo articolo 2 intervenute dopo l'ultima attestazione. Entro un mese successivo alla scadenza del relativo termine, essi sono tenuti a depositare una copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche.

6. I documenti di cui al comma 1 lett. d) dovranno essere presentati all'Ufficio di Presidenza entro 30 giorni dall'insediamento del Consiglio comunale.

7. Il Segretario generale ed il Responsabile della prevenzione della corruzione (ove non coincidenti), con il supporto dell'ufficio del Consiglio comunale e di concerto con l'ufficio di presidenza, sono incaricati

della vigilanza sulle disposizioni in materia di trasparenza dell'operato degli eletti e nominati.

8. In caso di inottemperanza si applicano le sanzioni previste in base a quanto stabilito sia dalla specifica normativa vigente (art. 47 del D. Lgs n. 33/2013 e s.m.i.) sia dagli atti di regolamentazione emanati dalle competenti autorità.

Capo II - Prerogative e diritti

Art. 31

Diritto d'iniziativa

1. I consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa e di proposta, anche emendativa, su tutte le materie di competenza del Consiglio comunale.
2. Con le modalità stabilite dallo statuto e dal presente regolamento i consiglieri possono, in particolare:
 - a) richiedere la convocazione del Consiglio;
 - b) modificare le proposte sottoposte all'esame del Consiglio;
 - c) presentare interrogazioni, mozioni, atti di indirizzo;
 - d) presentare proposte di deliberazione;
 - e) presentare la mozione di sfiducia;
 - f) sottoporre all'esame dell'organo di controllo le deliberazioni di competenza della Giunta;
 - g) accedere agli uffici del Comune e delle aziende ed istituzioni dipendenti, nonché agli atti, alle informazioni ed ai documenti inerenti lo svolgimento del loro mandato.

Art. 32

Richiesta di convocazione del Consiglio

1. Su richiesta sottoscritta da almeno un quinto dei consiglieri assegnati (Sindaco escluso), il presidente è tenuto a riunire il Consiglio entro un termine di venti giorni, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti richiesti.
2. La richiesta, indirizzata al presidente in forma scritta, è presentata al protocollo generale del Comune. Il termine di cui al comma 1 decorre dall'avvenuta registrazione.
3. In caso di inosservanza dell'obbligo di cui al comma 1, alla convocazione del Consiglio provvede, previa diffida, il Prefetto.

Art. 33

Proposta di deliberazione

1. Ciascun consigliere può presentare al presidente del Consiglio, individualmente o in associazione con altri colleghi, una proposta di deliberazione di iniziativa consiliare.
2. Il presidente trasmette la proposta all'esame della commissione consiliare competente, acquisisce dagli uffici competenti i pareri di regolarità tecnica e contabile e la iscrive, nel rispetto dei termini strettamente necessari allo svolgimento degli adempimenti istruttori, all'ordine del giorno del Consiglio.
3. La proposta di deliberazione deve riguardare argomenti di competenza consiliare, essere tecnicamente formulata sotto forma di schema di deliberazione, avere seguito la procedura istruttoria prevista dalla legge. La valutazione circa la sua procedibilità compete al presidente, sentita la Segreteria generale.
4. La formulazione della proposta di deliberazione è effettuata dal proponente con il supporto delle risorse dell'ente.

Art. 34

Interrogazione

- 1 Ogni consigliere ha diritto di rivolgere interrogazioni, su argomenti pertinenti le competenze dell'ente, al Sindaco o alla Giunta, con le modalità ed entro i termini stabiliti dall'articolo 55.
- 2.L'interrogazione consiste nella richiesta di informazioni al Sindaco o agli assessori su questioni di loro competenza.
- 3.Non costituiscono oggetto di interrogazione consiliare le richieste di informazioni e documenti sull'attività dell'ente che i consiglieri hanno facoltà di richiedere ai responsabili degli uffici, delle aziende ed istituzioni dipendenti a norma dell'art. 39.

Art. 35

Mozione ed atto di indirizzo

1. Ogni consigliere ha diritto di presentare al presidente mozioni o atti di indirizzo da sottoporre all'esame del Consiglio.
2. La mozione consiste nella proposta di una risoluzione con la quale il Consiglio manifesta la propria volontà in ordine a problemi di carattere generale che investono il Comune, il suo territorio o la sua popolazione sotto il profilo amministrativo, istituzionale, sociale, politico.
3. L'atto di indirizzo consiste nella proposta di un documento con il quale il Consiglio esprime il proprio orientamento su determinate problematiche di competenza comunale, definisce obiettivi, promuove iniziative, sollecita l'attività degli altri organi di governo del Comune, ne orienta il funzionamento secondo criteri e finalità determinate.
4. Se presentati nel corso di una seduta e pertinenti agli argomenti in discussione la mozione o l'atto di indirizzo possono essere immediatamente sottoposti all'approvazione del Consiglio. Gli stessi sono redatti su apposita modulistica e depositati alla presidenza prima che la discussione in merito all'argomento cui afferiscono sia dichiarata chiusa. Tali atti, diversi dai documenti alternativi di cui all'articolo 61, comma 5,

lett. e) sono posti in votazione al termine del dibattito, dopo la proposta di deliberazione a cui si riferiscono, il cui iter è da considerarsi comunque concluso. Sulla loro ammissibilità e proponibilità decide il presidente. Nel caso che non siano ritenuti pertinenti agli argomenti in discussione vengono iscritti dal presidente all'ordine del giorno della seduta successiva, purché la loro presentazione sia avvenuta almeno dieci giorni prima della seduta consiliare.

5. Al termine del dibattito la mozione o l'atto di indirizzo sono sottoposti all'approvazione del Consiglio.

6. Il proponente assente dall'aula al momento in cui il Consiglio procede all'esame della mozione o dell'atto di indirizzo ha facoltà di delegare ad un collega l'illustrazione della proposta. Qualora questo non avvenga la proposta decade dall'ordine del giorno.

7. Gli atti di cui al presente articolo, essendo atti di mero impulso politico, non hanno natura provvedimentale e non necessitano dei pareri di cui all'art 49 del TUEL.

Art. 36

Mozione di sfiducia

1. Su richiesta motivata, sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, può essere presentata al Consiglio una mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco e della Giunta comunale.

2. La mozione di sfiducia viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla data della presentazione. La richiesta è presentata al segretario generale, che ne dispone l'immediata registrazione nel protocollo generale del Comune. Il termine decorre dall'avvenuta registrazione.

3. La seduta consiliare dedicata alla discussione di una mozione di sfiducia si svolge in forma pubblica. La votazione è effettuata per appello nominale. La mozione è approvata se ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio (Sindaco compreso).

4. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta la cessazione del Sindaco e della Giunta, lo scioglimento del Consiglio e la nomina di un commissario a norma di legge.

Art. 37

Proposta di scioglimento degli organi delle aziende e istituzioni

1. I consigli di amministrazione delle istituzioni e delle aziende speciali possono essere sciolti con atto del Sindaco, sentita la Giunta, di propria iniziativa o su proposta del Consiglio, per i seguenti motivi:

- a) cessazione dell'attività dell'istituzione o azienda;
- b) gravi irregolarità amministrative o gestionali;
- c) reiterata violazione di legge e di regolamento;
- d) persistente inottemperanza agli indirizzi formulati dagli organi comunali.

2. Lo scioglimento del Consiglio di amministrazione è comunicato al Consiglio comunale, che provvede alla formulazione degli indirizzi per la ricostituzione dell'organo.

Art. 38

Informazione ed accesso

1. I consiglieri hanno diritto di prendere conoscenza ed ottenere tempestivamente dagli uffici comunali, nonché dalle aziende ed istituzioni dipendenti dal Comune, le informazioni e la documentazione in loro possesso, fatte salve le limitazioni previste dalla legge.
2. I consiglieri hanno diritto di consultazione e di copia di tutti gli atti dell'amministrazione comunale.
3. Le prerogative di cui ai commi 1 e 2 sono esercitate al solo scopo del espletamento del mandato di consigliere.
4. In ordine alle informazioni, documenti ed atti ottenuti, i consiglieri sono tenuti al segreto ed alla riservatezza nei casi espressamente previsti dalla legge, al divieto di divulgazione nei casi previsti da norme vigenti.
5. L'esercizio dei diritti di cui ai commi 1 e 2 è effettuato dai consiglieri richiedendo direttamente le informazioni e la consultazione degli atti alla segreteria generale, ai dirigenti o funzionari responsabili preposti ai singoli uffici, servizi, aziende o istituzioni. Il rilascio delle copie degli atti avviene entro tre giorni dalla richiesta, fatti salvi i casi di urgenza; ove l'opera di duplicazione risulti particolarmente complessa, all'atto della richiesta viene precisato il maggior termine occorrente per il rilascio, comunque non superiore a quindici giorni.

Capo III – Esercizio del mandato elettivo

Art. 39

Libertà di mandato

Nell'adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva, il consigliere ha piena libertà di espressione, di voto e di iniziativa.

Art. 40

Aspettative e permessi

Il regime delle aspettative, dei permessi e dei rimborsi riconosciuto ai consiglieri per l'espletamento del mandato elettivo è determinato dalla legge. La legge tutela il diritto di ogni cittadino chiamato a ricoprire cariche pubbliche nell'amministrazione locale ad espletare il mandato disponendo del tempo, dei servizi e delle risorse necessarie.

Art. 41

Indennità

1. La legge determina la misura base dell'indennità spettante ai consiglieri comunali per l'effettiva partecipazione alle sedute del Consiglio e delle commissioni delle quali sono componenti.
2. La corresponsione delle indennità è effettuata di norma a cadenza trimestrale, con provvedimento dirigenziale del direttore dell'ufficio del Consiglio comunale.
3. L'effettività della presenza – per quanto concerne la corresponsione dell'indennità - richiede la partecipazione del consigliere ad almeno il 20% delle votazioni che si svolgono durante le adunanze.
4. Qualora nel corso dell'intera seduta non vengano effettuate votazioni, l'effettività della presenza è verificata tramite le risultanze combinate degli eventuali appelli nominali e della firma, apposta da parte dei consiglieri, sul registro delle presenze tenuto dal segretario dell'organo.
5. Il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 è curato dal presidente del Consiglio comunale, nel quadro della funzione di vigilanza sul funzionamento delle commissioni consiliari attribuitagli dall'art. 39 comma 2 lett. e) dello Statuto.
6. Qualora la seduta di Consiglio o di commissione, regolarmente convocata, non possa svolgersi per mancanza di numero legale, i consiglieri risultati presenti all'appello nominale o ad altra forma di verifica del numero e dell'identità dei presenti hanno diritto all'attestazione della presenza ed alla fruizione dei permessi previsti dalla legge.

Titolo III – Funzionamento del Consiglio

Capo I - Primo insediamento

Art. 42

Insedimento del Consiglio

1. Nel corso della seduta di insediamento il Consiglio procede agli adempimenti previsti dalla legge e dallo statuto.
2. La convalida degli eletti è effettuata previa constatazione della sussistenza delle condizioni di eleggibilità e compatibilità ed eventuale surrogazione dei consiglieri ineleggibili o incompatibili.
3. Al momento della convalida qualsiasi consigliere che si trovi in condizione di ineleggibilità o incompatibilità deve far presente al Consiglio tale situazione. Nel corso del mandato ciascun consigliere deve tempestivamente comunicare al Consiglio le condizioni di incompatibilità eventualmente sopravvenute.

Capo II - Convocazione

Art. 43

Convocazione delle adunanze

1. Il Consiglio comunale si riunisce in seduta ordinaria di regola almeno una volta al mese. La data è stabilita dal presidente.
2. Il presidente può convocare il Consiglio in seduta straordinaria, qualora se ne presenti l'esigenza.
3. Qualora vengano iscritti all'ordine del giorno argomenti di particolare rilevanza politico-sociale, il Consiglio può essere convocato - relativamente alla discussione su tali argomenti - in seduta aperta, alla quale possono prendere parte i cittadini, con diritto di parola.
4. L'adunanza ha inizio nell'ora indicata nell'avviso di convocazione, e termina con l'esaurimento degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, senza limitazioni di orario o di data, ovvero quando il presidente ne dichiara la chiusura.
5. Nel corso della seduta il presidente, di propria iniziativa, o su richiesta di almeno un terzo dei componenti il Consiglio (Sindaco compreso), può disporre sospensioni temporanee dei lavori del Consiglio purché non eccedenti un'ora. Nel caso in cui non vi sia accordo a seguito della richiesta dei consiglieri, si procede con votazione a terminale e la richiesta s'intende approvata se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei presenti e votanti.

Art. 44

Titolarità della convocazione

1. In caso di assenza o impedimento del presidente, la convocazione del Consiglio compete al vice presidente, dando precedenza al vicepresidente espressione della maggioranza. In caso di assenza o impedimento del presidente e dei due vice presidenti, la convocazione compete al consigliere anziano, seguendo l'ordine dei medesimi.
2. Quando la convocazione del Consiglio è resa obbligatoria da norme di legge o di statuto, in caso di inosservanza provvede, previa diffida, il prefetto.
3. L'adunanza di insediamento del Consiglio è convocata, in deroga ai commi precedenti, dal Sindaco.

Art. 45

Richiesta di convocazione di seduta

Lo statuto indica i soggetti che possono richiedere al presidente la convocazione del Consiglio, le modalità

ed i termini della medesima.

Art. 46

Avviso di convocazione

1. La convocazione del Consiglio è disposta con avviso scritto, contenente l'indicazione della data, dell'ora e del luogo ove si terrà la riunione, nonché l'elenco degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
2. L'avviso di convocazione è recapitato ai membri del Consiglio mediante posta elettronica certificata o qualsiasi altro mezzo idoneo in caso di non funzionamento di tale strumento (email, sms, notifica, raccomandata a mano, dichiarazione di ricezione di avviso di convocazione sottoscritta dai consiglieri, etc.) almeno cinque giorni interi e consecutivi (inclusi i festivi) prima della data dell'adunanza. Negli stessi termini l'avviso è consegnato ai componenti della Giunta comunale. I consiglieri dovranno eleggere obbligatoriamente domicilio nel comune di Arezzo.
3. In caso di urgenza il termine per la consegna dell'avviso di convocazione è ridotto a 24 ore.
4. In caso di urgenza possono essere iscritti all'ordine del giorno di una seduta già convocata argomenti aggiuntivi. La consegna dell'elenco di questi ultimi deve avvenire almeno 24 ore prima dell'adunanza.
5. Copia dell'avviso di convocazione è affissa, nei termini stabiliti dai commi 2, 3 e 4, all'albo pretorio informatico del Comune ed inviata, al presidente del collegio dei revisori dei conti, ai responsabili degli uffici e servizi comunali, agli organi di informazione.

Art. 47

Ordine del giorno

1. L'ordine del giorno riporta in maniera sintetica, ma tale da consentire una precisa comprensione, l'elenco degli argomenti che saranno sottoposti all'esame del Consiglio.
2. La determinazione degli argomenti da inserire all'ordine del giorno compete al presidente o al vice presidente di turno, coadiuvato dagli uffici della Segreteria generale.
3. Possono richiedere al presidente l'inserimento all'ordine del giorno di mozioni, atti di indirizzo o proposte di deliberazione:
 - a) il Sindaco;
 - b) la Giunta comunale;
 - c) i presidenti delle commissioni consiliari ordinarie o speciali;
 - d) ciascun consigliere comunale;
 - e) ciascun gruppo consiliare;
 - f) 300 residenti, singoli o associati, che abbiano compiuto i sedici anni di età.
4. Le richieste di cui al comma 3 sono iscritte dal presidente all'ordine del giorno della successiva seduta, compatibilmente con il rispetto delle norme, delle procedure istruttorie e dei termini previsti dal presente regolamento.
5. I residenti, i comitati e le associazioni possono richiedere al presidente, con le modalità previste dal regolamento, l'iscrizione dei seguenti argomenti all'ordine del giorno del Consiglio:
 - a) istanze;
 - b) petizioni sottoscritte da almeno 20 presentatori.

6. Le richieste di cui al comma 5 sono esaminate dal Consiglio entro 60 giorni dalla presentazione.

Art. 48

Deposito della documentazione

1. La documentazione relativa agli argomenti iscritti all'ordine del giorno è depositata presso gli uffici della segreteria generale a partire dal giorno successivo al recapito degli avvisi di convocazione.
2. I consiglieri hanno diritto di prendere visione dei documenti d'ufficio richiamati negli schemi di deliberazione.
3. Le proposte di deliberazione devono essere corredate, al momento del deposito, dei pareri prescritti dalla normativa in vigore, dei verbali consiliari e degli atti richiamati negli schemi di deliberazione.
4. Le modalità di consultazione degli atti relativi ad argomenti di particolare complessità sono stabilite dal presidente, sentita la conferenza dei capigruppo.

Capo III - Svolgimento dei lavori

Art. 49

Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio comunale si svolgono, di norma, in forma pubblica. Chiunque può assistere ai lavori, prendendo posto nella parte della sala consiliare riservata al pubblico.
2. Quando il Consiglio è convocato in seduta aperta i cittadini possono prendervi parte attiva, con diritto di parola.
3. Nel corso delle sedute che si svolgono in forma pubblica i lavori del Consiglio sono, di norma, oggetto di ripresa e registrazione audio-video, effettuata mediante apparecchiature facenti parte degli impianti tecnologici a servizio della sala consiliare, utilizzate e controllate dal personale addetto all'assistenza dell'organo.
- 3 bis. La diffusione in streaming e la pubblicazione in internet delle sedute pubbliche del Consiglio Comunale ha la funzione di favorire l'informazione ai cittadini dell'attività politico amministrativa dell'Ente e viene effettuata con le modalità ed i limiti previsti dal successivo art. 49 bis.
4. La registrazione audio e video delle sedute del Consiglio Comunale costituisce materiale d'archivio ed è pubblicata nell'apposita sezione del sito istituzionale per la durata della consiliatura. Al termine della pubblicazione è assoggettata al procedimento di accesso dei documenti pubblici. Il Presidente può disporre la diffusione integrale o parziale delle registrazioni audiovisive anche tramite emittenti tv o altri mezzi di comunicazione.
5. Il Consiglio è convocato in seduta riservata quando si renda necessario effettuare apprezzamenti o valutazioni sulle qualità morali e intellettuali o i comportamenti di singole persone, o comunque affrontare argomenti il cui esame pubblico confligga con le norme di legge in materia di tutela della riservatezza. Restano esclusi da tale disposizione gli apprezzamenti di natura politica.

6. La forma riservata dell'adunanza è disposta dal presidente, che ne dà notizia nell'avviso di convocazione. Nel corso di una seduta pubblica, configurandosi la condizione di cui al comma 5, il presidente, sentita la conferenza dei capigruppo ed acquisito il parere del Segretario generale, dispone il passaggio alla seduta riservata. Nel caso che nella stessa adunanza si renda necessario lo svolgimento sia della seduta pubblica, sia della seduta riservata, gli argomenti da trattare in seduta pubblica hanno la precedenza.

7. Durante la seduta riservata il pubblico non è ammesso in aula. Le persone estranee al Consiglio, se presenti, vengono fatte allontanare. La ripresa e la registrazione video sono disattivate. Può restare in aula, oltre al segretario generale, il personale addetto all'assistenza dell'organo. Della seduta segreta è redatto un sintetico verbale, a cura del segretario, senza l'indicazione dei nomi delle persone citate e dei consiglieri intervenuti. Il segretario ed i presenti sono tenuti al segreto d'ufficio.

8. Alla divulgazione dei lavori del Consiglio provvede l'amministrazione comunale, sia attivando i propri canali di comunicazione, sia garantendo accesso, collaborazione e supporto agli organi di informazione. L'esercizio del diritto di cronaca e l'effettuazione di riprese audiovisive dei lavori consiliari non deve tuttavia ostacolare, creare turbativa né condizionare in alcun modo i lavori del Consiglio. A tale scopo la sala consiliare è dotata di attrezzature e spazi da adibire alla stampa, separati dall'area a disposizione dei consiglieri.

Art. 49 bis

Riprese audiovisive delle sedute del Consiglio comunale e loro diffusione

1. Il Presidente del Consiglio Comunale è tenuto a fornire preventiva informazione a tutti i partecipanti alle sedute circa l'esistenza di videocamere e della successiva diffusione delle immagini. A tal fine il Comune è tenuto ad affiggere specifici avvisi, cartelli o contrassegni nella sala in cui sono effettuate le riprese ed a pubblicare nell'apposita sezione del sito istituzionale dedicata al Consiglio Comunale le informative previste dal GDPR.
2. Le riprese devono essere orientate in modo da non inquadrare il pubblico presente in sala né altri soggetti, limitandosi a riprendere esclusivamente coloro che in quel momento hanno la parola o lo spazio riservato ai componenti l'organo collegiale sempre nella sua interezza.
3. Non potranno essere oggetto di ripresa audiovideo le pause e le interruzioni espressamente autorizzate dal Presidente del Consiglio Comunale.
4. Al fine di tutelare l'integrità e onorabilità del Consiglio Comunale, stante la disponibilità di una ripresa in streaming in tempo reale della seduta, è fatto divieto ai partecipanti di riprendere o fare dirette streaming durante i lavori del Consiglio. Il divieto non si applica al Consigliere che riprende il proprio intervento inquadrando esclusivamente la propria persona. Il divieto si estende anche al pubblico presente, fatto salvo quanto previsto dall'art. 49 comma 8.
5. Al fine di prevenire l'indebita divulgazione di dati particolari ai sensi del GDPR e di dati giudiziari, per tutelare ed assicurare la riservatezza dei soggetti presenti, o oggetto del dibattito, sono comunque vietate le riprese audiovisive ogni qualvolta le discussioni consiliari hanno ad oggetto tali categorie di dati.
6. Il rispetto del presente articolo è demandato al Presidente del Consiglio Comunale, mediante i poteri a lui attribuiti a norma del presente regolamento.
7. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al GDPR e al codice dei dati personali e della restante normativa in materia.

Art. 50

Partecipazione ai lavori dei componenti della Giunta

1. I componenti della Giunta comunale prendono parte alle sedute del Consiglio senza diritto di voto e senza concorrere alla determinazione del quorum strutturale e funzionale necessari per la validità della seduta e delle deliberazioni.
2. Gli assessori illustrano gli argomenti di rispettiva competenza ed hanno facoltà di intervento sui medesimi.
3. Su richiesta del presidente gli assessori esprimono la posizione della Giunta rispetto alle proposte di mozione, di atto di indirizzo, di deliberazione o di emendamento presentate dai consiglieri.

Art. 51

Ammissione di consulenti

Il presidente, di propria iniziativa o su richiesta, può invitare a prendere posto in aula, per fornire informazioni e chiarimenti:

- a) il direttore generale;
- b) dirigenti e funzionari comunali;
- c) amministratori di aziende ed istituzioni dipendenti, soggetti nominati in rappresentanza del Comune in enti esterni;
- d) consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi.

Art. 52

Ordine dei lavori

1. Il Consiglio comunale procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine del giorno. L'ordine di trattazione può essere modificato per decisione del presidente o su richiesta, qualora nessuno si opponga. In caso di opposizioni, il Consiglio dirime la questione con votazione a maggioranza, senza discussione.
2. Il proponente di un argomento iscritto all'ordine del giorno può richiederne il ritiro o il rinvio ad altra seduta, motivando la proposta. Sulla questione decide il presidente del Consiglio.
3. Il Consiglio non può esaminare o deliberare argomenti non iscritti all'ordine del giorno della seduta, fatte salve le seguenti eccezioni:
 - a) proposte volte a manifestare l'orientamento del Consiglio su materie di particolare gravità ed urgenza, senza impegnare il bilancio;
 - b) comunicazioni urgenti del presidente, concernenti fatti di particolare importanza, dei quali si sia avuta notizia nel corso della seduta.

4. Gli argomenti eventualmente non esauriti nel corso di una adunanza sono iscritti all'ordine del giorno della seduta successiva, salvo il loro ritiro da parte del proponente.

Art. 53

Appello dei presenti e verifica del numero legale

1. Entro trenta minuti dall'ora indicata nell'avviso di convocazione, il presidente apre la seduta ed invita il segretario ad effettuare l'appello nominale.
2. Le sedute del Consiglio sono valide ai sensi dell'art 45 dello Statuto del Comune di Arezzo con la presenza della metà dei consiglieri assegnati, non computandosi a tal fine il Sindaco (quorum strutturale).
3. Trascorso infruttuosamente il termine di cui al comma 1) ciascun consigliere può invitare il segretario a procedere all'appello.
4. Nel corso della seduta ciascun consigliere può chiedere al presidente che prima della votazione sull'argomento in discussione sia accertata la sussistenza del numero legale.
5. Qualora l'appello, la verifica del numero legale o una qualsiasi votazione facciano constatare la presenza in aula di un numero di consiglieri inferiore al quorum strutturale necessario per la validità della seduta, il presidente può disporre la sospensione per un periodo massimo di trenta minuti. Entro tale termine la verifica del numero legale deve essere ripetuta. Qualora il numero legale non venga raggiunto l'adunanza è dichiarata deserta ed il presidente ne dispone l'immediata chiusura.

Art. 54

Presentazione di comunicazioni

1. In apertura di seduta, il presidente presenta eventuali comunicazioni, mettendo i consiglieri al corrente circa attività, iniziative e questioni di particolare rilevanza.
2. Nel corso della seduta sia il Sindaco che i componenti della Giunta possono presentare comunicazioni al Consiglio, previa iscrizione dell'argomento all'ordine del giorno.
3. In casi eccezionali il presidente può delegare ad un consigliere la presentazione di specifiche comunicazioni.

Art. 55

Svolgimento delle interrogazioni

1. Allo svolgimento di interrogazioni, nelle forme previste dall'articolo 34, è assegnato di norma il tempo di un'ora nella parte iniziale della seduta.
2. Le interrogazioni sono presentate ordinariamente in forma scritta, indicandone l'oggetto, al protocollo del Comune che provvede al loro tempestivo inoltro agli amministratori interessati ed alla presidenza del Consiglio, la quale ne redige un elenco, comunicandolo al Consiglio. Il testo deve precisare se il richiedente

desidera ottenere risposta in forma orale o scritta. Solo in caso di urgenza le interrogazioni possono essere presentate, purché redatte in forma scritta, entro la mezz'ora precedente l'orario previsto per l'inizio dei lavori. Anche in questo caso le interrogazioni devono esplicitare se la risposta è dovuta dal Sindaco o da un assessore. In caso di assenza del Sindaco, dell'assessore o degli assessori interessati, il consigliere presentante ha comunque la facoltà di leggere il testo dell'interrogazione ed è trasformata d'ufficio in interrogazione a risposta scritta, con le modalità di cui al successivo comma 4). Prima dell'avvio dei lavori del Consiglio comunale l'Ufficio di presidenza valuterà, anche in applicazione del comma 3) del precedente articolo 34, quali fra quelle proposte possano qualificarsi come effettivamente urgenti al fine di non superare l'ora messa a disposizione per la loro trattazione in aula.

3. Le interrogazioni a risposta orale vengono trattate in aula, in ordine cronologico e di equità, con risposta della Giunta ed eventuale dichiarazione dell'interrogante. Entrambi gli interventi non devono superare la durata di 5 minuti. Alle interrogazioni relative a fatti strettamente connessi viene data unica risposta. Se si rendono necessari approfondimenti ed indagini la risposta è fornita nel corso della seduta successiva

4. Alle interrogazioni viene data risposta entro il termine di 30 giorni dalla loro presentazione, o comunque entro le due sedute successive del Consiglio. Il testo delle interrogazioni e quello delle risposte sono inseriti nel verbale della seduta.

5. Nello svolgimento dell'interrogazione possono prendere la parola soltanto il consigliere che l'ha presentata e colui che fornisce la risposta.

6. La mancata risposta ad una interrogazione nei termini previsti dà facoltà all'interrogante di esprimere, nel corso della seduta consiliare, una formale deplorazione nei confronti degli inadempienti.

Art. 56

Modalità della discussione

1. L'illustrazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno è effettuata:

- a) dal presidente, se l'argomento è proposto dalla presidenza del Consiglio comunale o è presentato sotto forma di proposta di iniziativa popolare;
- b) dal Sindaco o dall'assessore competente per materia se l'argomento è proposto dalla Giunta;
- c) dal consigliere proponente o dal primo firmatario se l'argomento è proposto da uno o più consiglieri;
- d) dal presidente della commissione se l'argomento è proposto da una commissione consiliare;

2. Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il presidente dà, nell'ordine, la parola a coloro che chiedono di intervenire. Hanno la precedenza i consiglieri che chiedono la parola per presentare mozioni d'ordine, questioni pregiudiziali e questioni sospensive.

3. Nella trattazione dello stesso argomento ciascun consigliere può parlare per non più di dieci minuti complessivi.

4. I consiglieri possono presentare, in forma scritta, emendamenti alla proposta in discussione. Durante l'esame di mozioni o atti di indirizzo possono inoltre proporre documenti alternativi, sullo stesso argomento che potranno essere posti in votazione solo qualora non venisse approvato il testo contenuto nella proposta di deliberazione. Gli emendamenti alle proposte di deliberazione devono essere presentati almeno tre giorni prima della seduta (non computandovi il giorno della seduta medesima) per consentire alla presidenza di

acquisire sugli stessi i pareri di regolarità e, se necessario, il parere dell'organo di revisione. Il suddetto termine non si applica per le mozioni, gli atti di indirizzo e le proposte di deliberazione per le quali sia necessario acquisire il solo parere di regolarità tecnica. La discussione delle proposte di emendamento è effettuata nel corso del dibattito generale. Sull'argomento possono intervenire un consigliere a favore ed uno contrario. La Giunta esprime il proprio parere. Ciascun intervento non può superare i cinque minuti.

5. Al termine degli interventi il relatore replica in forma concisa agli interventi, nel tempo richiesto dalla loro natura e numero. In tale sede precisa la sua posizione rispetto ad eventuali proposte di emendamento.

6. Quando su un argomento hanno parlato tutti i consiglieri che ne hanno fatto richiesta ed ha replicato il relatore, il presidente dichiara chiusa la discussione.

7. Dichiarata chiusa la discussione, un consigliere per ciascun gruppo ha diritto di esprimere la dichiarazione di voto. I consiglieri dissenzienti rispetto al proprio gruppo possono precisare la loro posizione. Ad ogni dichiarazione è assegnato un tempo massimo di cinque minuti.

8. Quando il Consiglio è chiamato ad esaminare argomenti di particolare complessità e rilevanza, il presidente, di concerto con la conferenza dei capigruppo, può disporre:

- a) una adeguata estensione o limitazione dei termini di tempo individuali;
- b) l'eventuale contingentamento degli interventi dei consiglieri appartenenti ad uno stesso gruppo consiliare;
- c) i termini della durata complessiva del dibattito sull'argomento in esame.

Art. 57

Mozione d'ordine

1. In qualsiasi fase della trattazione di un argomento, ciascun consigliere può presentare una mozione d'ordine.

2. La mozione d'ordine consiste in un richiamo verbale, volto ad ottenere che nel modo di presentare, discutere ed approvare una deliberazione siano rispettate le norme disposte dalla legge, dallo statuto e dal regolamento consiliare.

3. Il consigliere che chiede la parola per presentare una mozione d'ordine ha diritto di precedenza rispetto agli altri interventi. Sul contenuto della mozione decide il presidente, sentito il segretario generale.

Art. 58

Questioni pregiudiziale e sospensiva

1. Prima dell'inizio della discussione su un argomento o prima della votazione finale ciascun consigliere può proporre una questione pregiudiziale o sospensiva.

2. La questione pregiudiziale consiste nella richiesta motivata che l'argomento non venga discusso o votato. Pertanto la questione pregiudiziale può essere posta immediatamente prima dell'inizio della discussione generale, dopo la presentazione del relatore, e/o in fase di dichiarazione di voto, quindi immediatamente

prima della votazione. L'approvazione della pregiudiziale comporta la decadenza della proposta deliberativa, che non può essere ripresentata con lo stesso oggetto, contenuti e numero identificativo.

3. La questione sospensiva consiste nella richiesta motivata che la trattazione dell'argomento sia rinviata ad altra seduta. L'approvazione della sospensiva comporta il ritiro del provvedimento per essere ripresentato in una successiva adunanza del Consiglio comunale

4. A seconda del momento in cui è stata presentata, la questione pregiudiziale o sospensiva viene esaminata prima di procedere alla discussione o alla votazione dell'argomento a cui si riferisce. Sul merito della proposta può pronunciarsi, oltre al proponente, un consigliere per ciascun gruppo, entro il limite di tempo di cinque minuti. Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti e votanti, con votazione palese.

Art. 59

Fatto personale

1. Costituiscono fatto personale gli attacchi al comportamento del consigliere, l'imputazione al medesimo di fatti da lui ritenuti non veri, l'attribuzione di opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.

2. Il consigliere che chiede la parola per fatto personale ne precisa i motivi. Possono rispondere unicamente i consiglieri chiamati in causa, entro il limite di tempo di cinque minuti.

3. Il presidente decide se il fatto sussiste. Se il consigliere persiste dopo la pronuncia negativa del presidente, decide il Consiglio, senza discussione, con votazione palese a maggioranza dei presenti e votanti.

4. Non è ammesso, con il pretesto di sollevare un fatto personale, ritornare su una discussione chiusa, fare apprezzamenti sui voti del Consiglio o aprire dibattiti. In tal caso il presidente può togliere immediatamente la parola al consigliere.

Art. 60

Termine dell'adunanza

1. La seduta consiliare è chiusa dal presidente al termine della trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

2. Se la seduta non può essere portata a termine il presidente avverte i consiglieri che i lavori proseguiranno nel giorno eventualmente già stabilito nell'avviso di convocazione o che il Consiglio sarà riconvocato per completare la trattazione degli argomenti residui.

Capo IV - Votazioni

Art. 61

Modalità generali della votazione

1. L'espressione del voto dei consiglieri è effettuata, di norma, in forma palese. Le votazioni si svolgono in forma segreta quando ciò è prescritto dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento.
2. L'effettuazione della votazione e l'accertamento del suo risultato sono effettuati tramite l'utilizzo di un sistema di votazione elettronica che acquisisce, visualizza e registra in maniera informatica la manifestazione di volontà espressa da ciascun consigliere. L'apertura e la chiusura della fase di votazione sono stabiliti dal presidente. I consiglieri, seduti al posto loro assegnato, esprimono il proprio voto premendo uno dei pulsanti del rispettivo terminale, attivato tramite inserimento di tessera magnetica personale. I pulsanti consentono la scelta tra quattro alternative: il voto favorevole, il voto contrario, l'astensione e la non partecipazione al voto. La manifestazione del voto espresso da ciascun consigliere e l'esito complessivo della votazione sono visualizzati tramite tabellone elettronico e registrati in maniera permanente. Nel caso che la votazione si svolga in forma segreta viene visualizzata e registrata l'avvenuta votazione da parte dei consiglieri ed il risultato quantitativo complessivo, ma non la manifestazione delle singole volontà.
3. Tutti i consiglieri che manifestano la propria volontà premendo uno dei quattro pulsanti disponibili nel terminale di voto sono contabilizzati nel numero dei presenti (quorum strutturale). I consiglieri che premono i pulsanti corrispondenti all'astensione e alla non partecipazione al voto sono contabilizzati nel numero dei presenti (quorum strutturale) ma non in quello dei votanti (quorum funzionale). La mancata digitazione di qualsiasi pulsante è equiparata all'assenza dall'aula.
4. Il controllo sulla regolarità delle operazioni di voto e l'accertamento dei risultati sono effettuati dal presidente, assistito dal segretario generale e da tre scrutatori - due dei quali appartenenti a gruppi di minoranza - da lui designati all'inizio della seduta.
5. Ogni argomento iscritto all'ordine del giorno comporta, per essere approvato, distinta votazione. La votazione si svolge secondo le modalità e nell'ordine seguenti:
 - a) le questioni pregiudiziali e sospensive sono votate prima dell'inizio della discussione o prima del voto sul provvedimento, a seconda del momento in cui sono state sollevate;
 - b) le proposte di emendamento non recepite dal relatore sono votate prima dell'atto a cui si riferiscono, secondo l'ordine: 1) emendamenti soppressivi, 2) emendamenti modificativi, 3) emendamenti aggiuntivi; in presenza di emendamenti della stessa natura ha la precedenza quello del proponente dell'argomento in esame;
 - c) il testo conseguente all'approvazione di uno o più emendamenti viene sottoposto a votazione conclusiva, a meno che il proponente ne chieda il ritiro, giudicando gli emendamenti apportati tali da pregiudicare la natura e le finalità dell'atto originario;
 - d) mozioni ed atti di indirizzi collegati alle proposte di deliberazione;
 - e) i documenti alternativi presentati dopo quello originario, solo nel caso che il medesimo non sia stato approvato,
 - f) gli atti di natura regolamentare, e comunque suddivisi in articoli, sono sottoposti alla votazione sui singoli articoli prima della votazione finale su proposta del presidente o di almeno otto consiglieri;
 - g) i provvedimenti composti o suddivisibili in parti distinte sono votati per divisione quando tale procedura sia richiesta da almeno otto consiglieri ed il presidente la ritenga coerente con la natura e le finalità dell'atto in esame. La votazione avviene su ciascuna parte della quale sia stata richiesta la suddivisione, nell'ordine in cui le parti stesse sono inserite nello schema di provvedimento. La votazione per divisione non è consentita sugli atti di natura normativa e finanziaria.
6. Iniziate le operazioni di voto, nessuno può prendere la parola fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo richiami alle disposizioni dello statuto e del regolamento relative alle modalità della votazione in corso.

Art. 62

Votazione palese

1. Nelle votazioni in forma palese i consiglieri votano tramite il terminale di voto, premendo il pulsante corrispondente alla rispettiva manifestazione di volontà.
2. Accertato l'esito della votazione, il presidente ne proclama il risultato.
3. La votazione è soggetta a controprova se questa viene richiesta anche da un solo consigliere, purché immediatamente dopo il suo svolgimento.

Art. 63

Appello nominale

1. Alla votazione per appello nominale si procede quando tale procedura è prescritta dalla legge o dallo statuto, o in tal senso si è pronunciato il Consiglio, su proposta del presidente o di almeno tre consiglieri.
2. L'appello è effettuato dal segretario generale. I consiglieri rispondono ad alta voce "sì" o "no" ed il loro voto è annotato a verbale. Il risultato è proclamato dal presidente.

Art. 64

Votazione segreta

1. La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata, a seconda dei casi, tramite il terminale di voto o a mezzo di schede. Le modalità di svolgimento garantiscono a ciascun consigliere la segretezza del voto.
2. La votazione tramite il terminale viene effettuata, di norma, quando viene proposto al Consiglio di pronunciarsi su uno o più nominativi già definiti, rispetto ai quali deve essere espresso voto favorevole o contrario.
3. Nella votazione a mezzo di schede ciascun consigliere scrive nella scheda, predisposta dalla segreteria, i nomi di coloro che intende eleggere. Il numero dei nominativi da votare è indicato nello schema di deliberazione.
4. Nei casi in cui la legge o lo statuto stabiliscono che tra gli eletti debba esservi una rappresentanza della minoranza, i consiglieri votano un numero limitato di nominativi. In tali casi, in conformità alle norme dello statuto in materia di validità delle deliberazioni, sono eletti coloro che riportano il maggior numero dei voti.
5. I consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a dichiararlo, in modo che possa risultare nel verbale.
6. A seguito delle votazioni con schede, allo spoglio delle schede ed al computo dei voti provvede il segretario, coadiuvato dagli scrutatori. In caso di irregolarità, o quando il numero dei voti validi risulti diverso da quello dei votanti, il presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione. Il

risultato del voto e i nominativi degli eletti sono comunicati al Consiglio dal presidente.

Art. 65

Modalità di espressione della non partecipazione al voto

1. I componenti del Consiglio comunale non devono prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. Tale obbligo giuridico riguarda, per quanto concerne la discussione, anche gli assessori che partecipano alla seduta. L'obbligo non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.
2. I componenti del Consiglio che si trovino nelle condizioni di cui al comma 1 devono uscire dall'aula non appena il presidente apre l'esame dell'argomento. Se provvedono a dichiararne il motivo, tale dichiarazione viene riportata a verbale.
3. La volontà di non prendere parte al voto motivata da ragioni diverse dal coinvolgimento di interessi di cui al comma 1 è espressa premendo il pulsante corrispondente alla non partecipazione al voto nel rispettivo terminale di voto.

Art. 66

Esito della votazione

1. Eccettuati i casi, previsti dalla legge o dallo statuto, per i quali siano richieste una maggioranza qualificata o modalità di voto limitato, ogni deliberazione del Consiglio comunale è approvata quando ottiene il voto favorevole della maggioranza dei componenti il Consiglio presenti e votanti, e comunque un numero di voti favorevoli non inferiore a undici.
2. La legge e lo statuto prescrivono il raggiungimento di maggioranze qualificate nelle seguenti materie:
 - a) voto favorevole dei due terzi dei componenti il Consiglio (ventidue) per:
 - dichiarazione d'urgenza per l'esame fuori termine di proposte di modifica allo statuto;
 - b) voto favorevole dei due terzi dei consiglieri (ventuno) per:
 - approvazione e successive modifiche al testo dello statuto (in prima battuta);
 - c) voto favorevole della maggioranza dei componenti il Consiglio (diciassette), ripetuto in due distinte sedute, per:
 - approvazione e successive modifiche al testo dello statuto (in seconda battuta);
 - d) voto favorevole della maggioranza dei componenti il Consiglio (diciassette) per:
 - 1) indizione di referendum popolare;
 - 2) approvazione e successive modifiche del regolamento del Consiglio comunale;
 - 3) approvazione delle linee programmatiche dell'amministrazione;

- 4) approvazione mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco e della Giunta;
 - 5) approvazione atto costitutivo e statuto di società a partecipazione pubblica, nel rispetto delle previsioni normative vigenti. Il medesimo quorum è richiesto per ogni decisione modificativa o estintiva degli stessi atti;
 - 6) approvazione del bilancio di previsione (e variazioni), del rendiconto e dei relativi atti propedeutici;
 - 7) alienazione di beni immobili;
 - 8) dichiarazione di immediata eseguibilità delle deliberazioni consiliari-
3. In caso di parità di voti o di mancato raggiungimento della maggioranza qualificata eventualmente richiesta, la proposta non è approvata. Il presidente può disporre la ripetizione della votazione infruttuosa nel corso della stessa seduta.
4. Salvo i casi particolari previsti dalla legge, un provvedimento non approvato alla seconda votazione o respinto alla prima non può, nella stessa adunanza, essere fatto oggetto di ulteriori discussioni o votazioni.

Capo V - Disciplina delle adunanze

Art. 67

Comportamento dei consiglieri

1. I consiglieri comunali occupano il posto prescelto nell'aula consiliare con il gruppo di appartenenza. Ove richiesto da almeno un gruppo, l'attribuzione iniziale dei posti viene effettuata dal presidente, sentita la conferenza dei capigruppo.
2. I consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati. Se intendono prendere la parola ne fanno richiesta al presidente. Ottenutala, parlano dal loro posto rivolti al presidente ed al Consiglio.
3. Non sono consentiti dialoghi tra i consiglieri. Solo al presidente è permesso di interrompere chi sta parlando, per richiamarlo al rispetto del regolamento.
4. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. Non è consentito a chi parla divagare, trattare argomenti estranei all'ordine del giorno o parlare in nome di consiglieri assenti. Ove ciò si verifici, il presidente richiama all'ordine il consigliere e, se questi persiste, gli inibisce la prosecuzione dell'intervento.
5. Nel corso della discussione i consiglieri hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure nei confronti di proposte, opinioni o atti di carattere politico-amministrativo. Tale diritto deve essere esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata, alle caratteristiche personali e all'onorabilità degli interlocutori o di terzi. Non sono consentite imputazioni di mala intenzione.
6. Se un consigliere turba l'ordine dei lavori consiliari, assume atteggiamenti non decorosi o lede le norme di comportamento stabilite nel presente articolo, il presidente lo richiama all'ordine. Dopo un secondo richiamo rimasto senza esito, il presidente interdice la parola al consigliere fino al termine della discussione. Se il consigliere contesta la decisione, l'ufficio di presidenza si riunisce e decide se revocare l'interdizione o confermarla.

7. All'interno dell'aula consiliare è ammesso l'uso dei telefoni cellulari purché in modalità tale da non arrecare disturbo ai lavori del Consiglio.

Art. 68

Comportamento del pubblico

1. Il pubblico che assiste alle adunanze consiliari deve restare nella parte dell'aula ad esso riservata, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai consiglieri o dalle decisioni adottate dal Consiglio.
2. Non è consentita l'esibizione di cartelli e striscioni, o di qualsiasi mezzo o atteggiamento che interferisca con le funzioni del Consiglio, possa arrecare turbativa ai suoi lavori o pregiudizio alla libera manifestazione della volontà dei consiglieri.
3. I poteri per il mantenimento dell'ordine nell'aula consiliare spettano al presidente, che li esercita avvalendosi dell'opera della polizia municipale. La forza pubblica può entrare nell'aula solo su richiesta del presidente, o dopo che sia stata tolta la seduta.
4. Quando una o più persone che assistono alla seduta arrecano turbamento ai lavori consiliari o molestie al pubblico presente, il presidente - dopo averle diffidate verbalmente - ne ordina l'allontanamento dall'aula fino al termine dell'adunanza.

Art. 69

Scioglimento dell'adunanza

1. Quando nella sala consiliare, nonostante i richiami ed i provvedimenti del presidente, si verificano disordini tali da impedire il corretto e sereno svolgimento dell'adunanza, il presidente dichiara sospesa la riunione.
2. Se alla ripresa dei lavori i disordini proseguono, il presidente, sentito il parere dei capigruppo, dichiara definitivamente sciolta l'adunanza, avvertendo i consiglieri che il Consiglio sarà riconvocato per completare l'esame degli argomenti residui.

Capo VI - Deliberazioni e verbali

Art. 70

Deliberazioni

1. La volontà del Consiglio in ordine agli argomenti sottoposti al suo esame si manifesta sotto forma di deliberazioni, atti formali che concretizzano l'esercizio della potestà amministrativa conferita all'organo.

2. Lo schema delle proposte di deliberazione, depositato nei termini stabiliti dall'articolo 48 ed illustrato dal relatore, viene dato per letto all'atto della votazione, a meno che un consigliere ne chieda la lettura parziale o integrale.

3. Il coordinamento tecnico degli atti emendati durante la trattazione ha luogo, con l'assistenza della segreteria, nel corso del procedimento deliberativo. In sede di stesura dell'atto possono essere apportati perfezionamenti di carattere meramente letterale.

3 *bis*. L'oggetto degli atti sottoposti all'esame del Consiglio corrisponde fedelmente, seppure in maniera sintetica, alla volontà manifestata dall'organo. Qualora il Consiglio disponga di modificare, integrare, respingere o comunque alterare in maniera sostanziale la proposta di deliberazione sottopostagli, ovvero non pervenga alla sua approvazione per infruttuosità della votazione o per decisione di rinvio o di ritiro, l'oggetto ed il testo dell'atto deliberativo fanno risultare in maniera trasparente la volontà finale dell'organo, come risulta dall'andamento del dibattito e dalla decisione adottata.

4. In caso di urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza dei componenti il Consiglio. La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l'approvazione della deliberazione, con votazione separata, espressa in forma palese.

5. Secondo i principi dell'autotutela, il Consiglio ha il potere discrezionale di provvedere alla revoca, modifica, integrazione o sostituzione delle proprie deliberazioni, in particolare quando siano accertati fatti e circostanze non valutati al momento dell'adozione.

Art. 71

Pareri e attestazioni

1. Ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio che non si configuri come mero atto di indirizzo deve essere corredata:

a) dal parere in ordine alla sola regolarità tecnica rilasciato dal responsabile dell'ufficio o servizio che ha curato la predisposizione della proposta;

b) del parere del responsabile del servizio ragioneria in ordine alla regolarità contabile qualora l'atto comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

2. Nella parte narrativa dell'atto devono essere riportati gli estremi ed il contenuto dei pareri obbligatori da parte di altri organismi ed enti. Se i pareri non sono stati espressi entro i termini prescritti il Consiglio può prescindere dai medesimi, prendendo atto della mancata pronuncia.

3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi, che sono inseriti nella deliberazione.

4. Ove il Consiglio non intenda conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, deve darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione.

Art. 72

Segreteria

1. Il segretario generale, coadiuvato dal vice segretario e da altri funzionari, prende parte alle adunanze del Consiglio ed esercita le funzioni di segreteria del medesimo.
2. Coadiuvato il presidente nell'interpretazione del regolamento consiliare, nel controllo della regolarità delle operazioni di voto, nell'accertamento dei risultati, nelle decisioni in merito alle mozioni d'ordine.
3. Su richiesta del presidente o di altri consiglieri fornisce la propria consulenza in merito alle questioni di legittimità sollevate nel corso della seduta.
4. Cura, sotto la propria responsabilità, la redazione dei verbali delle sedute, avvalendosi della collaborazione del vice segretario e di altri funzionari incaricati.

Art. 73

Verbale dell'adunanza

1. Il verbale dell'adunanza è l'atto pubblico che documenta, attraverso le deliberazioni adottate, la volontà espressa dal Consiglio.
2. Il verbale consiste nel resoconto dell'andamento della seduta consiliare. Per ogni argomento riporta i motivi principali della discussione, il testo integrale della parte dispositiva della deliberazione, i nominativi dei consiglieri presenti al voto, il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti, i nominativi dei consiglieri contrari ed astenuti su loro richiesta. Registra la natura pubblica o riservata della seduta e la forma palese, nominativa o segreta della votazione. Nelle votazioni con scheda indica il numero dei voti ottenuti da ciascun nominativo, inclusi i non eletti. Il verbale della seduta riservata riporta la sintesi della discussione, omettendo i particolari riguardanti valutazioni ed apprezzamenti sulle persone.
3. Gli interventi svolti nel corso della discussione sono inseriti a verbale riportando sinteticamente i concetti espressi da ciascun consigliere. Quando gli interessati ne fanno esplicita richiesta, le loro dichiarazioni sono riportate integralmente a verbale. Per assicurare una più completa verbalizzazione, la segreteria può avvalersi delle attrezzature di registrazione audiovisiva e di elaborazione informatica facenti parte degli impianti tecnologici a servizio della sala consiliare.
4. Le ingiurie, le dichiarazioni offensive o diffamatorie intercorse tra i consiglieri non sono riportate a verbale. Soltanto quando il consigliere che si ritiene offeso ne faccia richiesta nel corso dell'adunanza, le stesse sono verbalizzate in modo letterale.
5. Il verbale è firmato dal presidente dell'adunanza e dal segretario generale. Viene approvato dal Consiglio, di norma, nel corso dell'adunanza successiva. Se i consiglieri propongono rettifiche alla verbalizzazione, l'approvazione, su richiesta del segretario, può essere rinviata ad altra seduta per consentire le opportune verifiche. In caso contrario le proposte di rettifica sono accolte se approvate dal Consiglio con votazione palese.

Capo VII - Rapporti esterni

Art. 74

Istituti di partecipazione

1. Nell'ambito delle proprie competenze, il Consiglio comunale promuove, in conformità allo statuto, la partecipazione dei cittadini, singoli ed associati, alla determinazione degli indirizzi generali dell'amministrazione, alla definizione dei programmi, al controllo delle attività inerenti lo sviluppo economico, civile, sociale e culturale della comunità.

2. A questo scopo assicura la più ampia valorizzazione, nei termini e con le modalità stabilite dai rispettivi regolamenti, degli istituti della partecipazione, ed in particolare le consultazioni, le istanze, le petizioni, le proposte di deliberazione di iniziativa popolare, i referendum popolari a livello comunale.

Titolo IV – Indirizzo e controllo

Capo unico - Modalità di esercizio

Art. 75

Funzioni di indirizzo

1. Nelle materie attribuitegli dalla legge e dallo statuto, il Consiglio comunale ha competenza diretta ed esclusiva.

2. Organo di indirizzo politico-amministrativo, il Consiglio esercita le proprie competenze mediante l'adozione di atti fondamentali, attraverso i quali determina la programmazione generale e settoriale, reperisce e destina le risorse, promuove l'attività degli altri organi, indirizza l'attività comunale verso l'attuazione del programma.

3. Nell'esercizio della funzione di indirizzo, entro due mesi dall'insediamento il Consiglio esamina ed approva a maggioranza dei componenti il programma proposto dal Sindaco, sentita la Giunta. In tale sede il Consiglio partecipa alla definizione delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

4. Al momento della definizione degli indirizzi in materia di nomine e designazioni, o quando ne ravvisi la necessità, il Consiglio esprime il proprio indirizzo per orientare l'azione dei rappresentanti nominati in enti, aziende, istituzioni, organismi associativi o societari.

Art. 76

Rapporto annuale della Giunta

1. Il Consiglio comunale partecipa all'adeguamento e alla verifica periodica delle linee programmatiche. Vigila sulla applicazione, da parte degli altri organi comunali, degli indirizzi generali, dei piani settoriali e dei programmi deliberati.
2. Entro il 31 gennaio di ogni anno la Giunta riferisce al Consiglio sull'andamento della propria attività, sul funzionamento degli uffici e servizi, sullo stato di realizzazione del programma generale dell'amministrazione e dei programmi settoriali deliberati.
3. Il rapporto della Giunta, illustrato dal Sindaco, è discusso dal Consiglio e messo in votazione. E' approvato a maggioranza dei presenti e votanti (Sindaco compreso) e comunque con un numero di voti favorevoli non inferiore a un terzo dei componenti il Consiglio.

Art. 77

Funzioni di controllo

- 1 Il Consiglio esercita le funzioni di controllo che sono ad esso attribuite da norme statali e regionali, nonché dai regolamenti comunali in materia.
2. Nell'ambito del sistema dei controlli interni, secondo le modalità e tempistiche disciplinate nei singoli regolamenti, al Consiglio vengono periodicamente presentati rapporti in ordine ai risultati del controllo sulla regolarità amministrativa e contabile degli atti, del controllo strategico, del controllo sulla regolarità della gestione, nonché del controllo sulla prevenzione della corruzione.
3. I report periodici sono presentati al Consiglio dal segretario generale o dagli altri organi competenti in materia.

Art. 78

Inadempienza statutaria

1. La mancata presentazione al Consiglio del rapporto annuale della Giunta previsto dall'art. 76 configura una inadempienza di carattere statutario.
2. Verificandosi tale circostanza, su richiesta di uno o più consiglieri il Consiglio è chiamato ad esprimere la propria censura nei confronti del comportamento omissivo della Giunta, assieme all'invito ad adempiere all'obbligo entro un tempo determinato.

Art. 79

Rapporti con il collegio dei revisori

1. Nell'esercizio delle proprie funzioni di indirizzo e di controllo il Consiglio si avvale della collaborazione del collegio dei revisori dei conti, il quale esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
2. I componenti del collegio dei revisori partecipano alla seduta del Consiglio dedicata all'esame del conto consuntivo, con diritto di parola e per rispondere ad eventuali quesiti presentati dai consiglieri. Ogni sei mesi il collegio dei revisori trasmette al Consiglio una relazione in merito all'attività consultiva, propositiva e di controllo svolta nel periodo precedente.

Titolo V - Nomine

Capo unico - Criteri e procedure di nomina

Art. 80

Nomina di organismi consiliari

1. La nomina di consiglieri, consulenti ed esperti all'interno di commissioni, consulte ed altri organismi di derivazione consiliare è effettuata in conformità alle norme di legge, statuto o regolamento che ne disciplinano la composizione.
2. Quando la legge, lo statuto o il regolamento non prevedono espressamente le modalità di formazione dell'organismo, la nomina è effettuata con votazione segreta e limitata, in modo da garantire la presenza della minoranza.
3. Nei casi in cui la nomina avvenga su concorde designazione dei gruppi consiliari, effettuata in sede di conferenza dei capigruppo, i nominativi dei candidati vengono riportati nella proposta di deliberazione e l'elezione è effettuata con votazione palese.

Art. 81

Nomina di rappresentanti

1. Il Consiglio comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione da parte del Sindaco dei rappresentanti del Comune in enti, aziende ed istituzioni.
2. Sulla base delle norme di legge e degli indirizzi di cui al comma 1 il Consiglio procede alla nomina di rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni, qualora ciò sia espressamente riservato dalla legge alla competenza consiliare.

Titolo VI – Videoconferenza

Capo unico - Sedute degli Organi in modalità telematica

Art. 82

Disposizioni introduttive

1. Le disposizioni del presente Titolo disciplinano lo svolgimento delle sedute del Consiglio comunale che si tengono mediante videoconferenza da remoto, anche in modalità mista in caso di esigenze straordinarie connesse ad eventi eccezionali ed imprevedibili, nonché in presenza di uno stato di emergenza, o comunque quando valutazioni di opportunità legate alla facilitazione della massima partecipazione lo necessitano, su decisione del Presidente del Consiglio comunale, sentita la Conferenza dei Capigruppo.
2. Le disposizioni del presente titolo si applicano anche alle sedute della Conferenza dei capigruppo e delle Commissioni consiliari, nei limiti di quanto stabilito dagli articoli seguenti.

Art. 83

Principi e criteri

1. Le disposizioni del presente titolo sono ispirate ai principi di pubblicità di cui all'articolo 38, TUEL, ed ai criteri di cui all'articolo 73 del D.L. n. 18/2020:

a) la pubblicità: le sedute del Consiglio comunale e delle commissioni consiliari sono pubbliche e sono trasmesse in diretta streaming sul portale istituzionale del comune o in altri canali di diffusione digitale, assicurando la visione da parte dei cittadini senza possibilità d'intervento. Fanno eccezione le sedute o i singoli punti che hanno carattere riservato in base a quanto stabilito dall'art. 49 e 49bis per il Consiglio Comunale e dall'art. 19 comma 2 per le commissioni consiliari, nonché le riunioni della Conferenza dei capigruppo e della Commissione Controllo e Garanzia. In ogni caso la diffusione delle videoriprese deve rispettare i principi di completezza informativa, imparzialità, obiettività e trasparenza, evitando l'alternanza del significato delle opinioni espresse, e quanto stabilito dalla normativa in materia di protezione dei dati personali;

b) la tracciabilità è garantita attraverso la verbalizzazione delle riunioni e la conservazione nel tempo dei relativi verbali in qualunque formato essi siano redatti.

Art. 84

Requisiti tecnici

1. La piattaforma telematica utilizzata deve garantire il rispetto delle seguenti condizioni:

- a) la verifica della identità dei soggetti che intervengono in videoconferenza;
- b) la possibilità a tutti i componenti dell'organo collegiale di partecipare alla discussione e alla votazione su ogni argomento;

- c) la reciproca percezione audiovisiva degli interventi e dichiarazioni da parte di tutti i componenti, in modo da consentire un collegamento simultaneo su un piano di parità del dibattito;
 - d) la possibilità, se necessario, di visionare e condividere tra i partecipanti la documentazione relativa agli argomenti in discussione;
 - e) la constatazione e proclamazione dei risultati della votazione, comunque delle posizioni assunte dai singoli consiglieri;
 - f) la garanzia della segretezza delle sedute del Consiglio comunale ove necessario;
 - g) la tracciabilità mediante verbalizzazione delle riunioni, acquisizione e conservazione dei files dei lavori.
2. La piattaforma deve garantire che il Segretario verbalizzante abbia sempre la completa visione e percezione dell'andamento della seduta, soprattutto nelle fasi antecedenti ed immediatamente successive alla votazione, anche con riguardo ad eventuali questioni incidentali.

Art. 85

Convocazione

1. La convocazione avviene con le medesime modalità delle riunioni in presenza.
2. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora in cui si svolge la seduta con espressa indicazione del ricorso alla videoconferenza e, ove consentita, alla modalità mista.
3. Ai fini del contenuto dell'avviso di convocazione, dei termini, degli orari di convocazione, della messa a disposizione dei documenti, di eventuali integrazioni all'ordine del giorno, si osservano le norme previste dal presente regolamento per le sedute in presenza.
4. La partecipazione alla seduta in videoconferenza può riguardare anche uno o più componenti della Giunta comunale e/o Dirigenti o funzionari competenti per materie oggetto di trattazione.
5. Nel caso in cui sia richiesta la presenza di particolari figure anche estranee all'Ente, le medesime sono informate per tempo, con le modalità ritenute più opportune, e partecipano anch'esse in videoconferenza, esclusivamente per la trattazione dell'argomento per il quale sono state invitate.

Art. 86

Partecipazione alle sedute

1. Il componente dell'organo istituzionale che partecipa in videoconferenza deve assicurare che il suo impegno sia dedicato esclusivamente alla seduta e che avvenga con modalità consone al ruolo istituzionale.
2. È consentito collegarsi da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle disposizioni contenute nel presente titolo, fatto salvo quanto indicato nel primo periodo del successivo art. 88. In caso di collegamento da luoghi non serviti da una connessione resa disponibile dal Comune il consigliere comunale ha l'onere di verificare con congruo anticipo la qualità della connessione utilizzata.
3. Ciascun Consigliere od altro soggetto chiamato a partecipare od intervenire alle riunioni telematiche del Consiglio e di sue articolazioni è personalmente responsabile dell'utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, del proprio account di accesso al sistema di audio- videoconferenza (piattaforma) e dell'utilizzo improprio del microfono, della telecamera e di ogni altro dispositivo di connessione telematica impiegato.
4. All'inizio della seduta è accertata da parte del Segretario comunale l'identità dei Consiglieri e la presenza del numero legale:
 - a) avvalendosi delle modalità previste dalla piattaforma prescelta dall'Amministrazione comunale, che deve comunque consentire l'accertamento della identità dei Consiglieri votanti;

b) mediante riscontro a video ed appello nominale.

5. Nel caso di cui alla lettera a), i consiglieri votanti dovranno attivare la videocamera durante la votazione. Nel caso di cui alla lettera b) i partecipanti dovranno rispondere all'appello per chiamata nominale attivando videocamera e microfono per consentire la propria identificazione.

6. Tale modalità di identificazione potrà essere ripetuta ogni qualvolta se ne ravvisi l'esigenza, compresa la richiesta di verifica del numero legale durante la seduta.

7. Ai fini della determinazione del numero legale sono considerati presenti sia i Consiglieri presenti in aula che quelli collegati da remoto. Il componente può assentarsi temporaneamente dalla seduta, pur rimanendo collegato, comunicando espressamente tale volontà.

Art.87

Svolgimento delle sedute

1. Le sedute del Consiglio comunale in videoconferenza si intendono svolte e si considerano valide in sede virtuale con la possibilità che tutti i componenti compresi il Presidente del Consiglio Comunale ed il Segretario comunale siano collegati da remoto.

2. I lavori dell'assemblea sono regolati dal Presidente del Consiglio comunale secondo le prescrizioni del presente Regolamento.

3. Lo stesso Presidente assume le determinazioni necessarie per i casi di insorgenza di problematiche anche di natura tecnica che rendono impossibile il collegamento all'inizio della seduta o durante il suo svolgimento. Il Presidente può dare corso ugualmente all'assemblea se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente che sia impossibilitato a collegarsi in videoconferenza. Nel caso in cui venga meno il numero legale nel corso della seduta si procede a norma del precedente art. 53 comma 5.

4. La presentazione di documenti nelle sedute in videoconferenza può avvenire mediante invio agli interessati o da parte degli stessi anche tramite trasmissione all'Ufficio del Consiglio Comunale, con sistemi telematici o altre forme di comunicazione equivalenti, nei tempi e modi previsti dal presente regolamento o indicati dal Presidente.

Art. 88

Sedute in forma mista

1. Le sedute del Consiglio comunale possono svolgersi anche in forma mista con la simultanea e contestuale partecipazione sia in presenza fisica, negli ambienti a tal fine dedicati, che mediante collegamento alla piattaforma informatica.

2. In questo caso le sedute si svolgono presso la sede indicata nell'avviso di convocazione nella quale, salvo casi eccezionali, deve essere presente il Presidente del Consiglio comunale e qualora possibile il Segretario comunale o suo sostituto. In caso di impossibilità del Segretario comunale, o del suo sostituto, ad essere presente di persona, lo stesso si collegherà in videoconferenza garantendo lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 97, Tuel.

Art. 89

Regolazione degli interventi

1. In relazione a ciascun argomento all'ordine del giorno il Presidente invita i consiglieri ad iscriversi alla discussione con le modalità dallo stesso indicate. Per quanto riguarda il numero dei consiglieri che chiedono di intervenire e la durata dei rispettivi interventi ed eventuale diritto di replica, si osservano le modalità stabilite dal presente regolamento.
2. Il Presidente, in base agli artt. 50, 51 e 85 comma 4 del presente regolamento, può autorizzare interventi da parte di componenti la Giunta o di altri soggetti invitati al Consiglio in relazione a determinati argomenti.
3. I Consiglieri ammessi intervengono previa ammissione del Presidente, attivando la propria videocamera e/o il microfono che devono restare disattivati nel momento in cui sono in corso altri interventi.
4. Per garantire il regolare e corretto svolgimento della seduta e non provocare interferenze nelle comunicazioni, il personale addetto alla gestione tecnica della seduta deve provvedere immediatamente a disattivare i microfoni impropriamente attivati.

Art. 90

Votazioni

1. Ultimato l'esame dell'argomento all'ordine del giorno, il Presidente pone in votazione lo stesso.
2. Il voto è espresso:
 - a) avvalendosi delle modalità di votazione elettronica previste dalla piattaforma prescelta dall'Amministrazione comunale, che deve comunque consentire l'accertamento della identità dei Consiglieri votanti e l'espressione del voto;
 - b) per chiamata nominale da parte del Segretario comunale, attivando il consigliere la videocamera e/o il microfono ed esprimendo il proprio voto favorevole, contrario o di astensione oppure dichiarando la propria non partecipazione al voto, nella sola ipotesi in cui la funzione di cui alla lettera a) non sia disponibile a causa di problemi della piattaforma tecnologica utilizzata dall'Amministrazione comunale.
3. Nel caso di cui alla lettera a), i consiglieri votanti dovranno attivare la videocamera durante la votazione. Il Presidente, nel caso di cui alla lettera b), con l'assistenza del Segretario:
 - a) accerta, attraverso il riscontro audio e video del Consigliere chiamato per appello nominale ad esprimere il voto, il voto espresso dai componenti che partecipano alla seduta in videoconferenza;
 - b) aggiunge ai voti così accertati quelli già espressi in presenza;
4. Ferma restando la regola della votazione in forma palese, per i casi in cui si debba procedere a scrutinio segreto, la piattaforma deve garantire l'espressione del voto in forma tale da rendere non riconducibile il voto al Consigliere che lo ha espresso.
5. In caso di deliberazione con votazione segreta a mezzo di schede, prevista dall'art. 64 comma 3, la votazione da remoto in videoconferenza non è ammessa, fatto salvo il caso in cui la piattaforma tecnologica adottata dall'amministrazione comunale garantisca un adeguato livello di segretezza del voto.

Art. 91

Verbali

Il verbale delle adunanze dà atto della circostanza che la seduta è svolta in videoconferenza, od in forma mista, e di coloro che vi partecipano in videoconferenza, in presenza ovvero sono assenti.

Art. 92

Norme di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente titolo, è fatto espresso rinvio alle norme sulle sedute in presenza, in quanto compatibili.

Titolo VII – Norme finali

Capo unico - Disposizioni transitorie e finali

Art. 93

Approvazione del regolamento

1. Il presente regolamento è approvato dal Consiglio comunale con il voto favorevole della maggioranza dei componenti.
2. La stessa maggioranza è necessaria per apportare al regolamento modifiche soppressive, aggiuntive o sostitutive, nonché per deliberarne l'abrogazione parziale o totale. La proposta di abrogazione totale del regolamento deve essere accompagnata dalla proposta di approvazione di un nuovo regolamento sostitutivo.

Art. 94

Entrata in vigore

1. Dopo il completamento dell'iter di adozione ed il conseguimento dell'esecutività, il presente regolamento è nuovamente pubblicato per quindici giorni all'albo pretorio. Acquista efficacia il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.
2. L'entrata in vigore del presente regolamento abroga le precedenti disposizioni in materia incompatibili con il medesimo.